

(N. 1168-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PIECHELE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1427)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1955

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1955 al 30 giugno 1956

I N D I C E

1) Rilievi tecnici sul bilancio	Pag.	5
2) Considerazioni politiche	»	5
3) Legge delega	»	7
4) Decentramento amministrativo	»	7
5) Segretari comunali e provinciali	»	8
6) Province e comuni	»	9
7) Finanza locale	»	10
8) Spese generali	»	13
9) Debito vitalizio	»	14
10) Spese per l'amministrazione civile	»	14
11) Spese per i servizi degli archivi di Stato	»	14
12) Spese per la sicurezza pubblica	»	15
13) Spese per gli affari di culto	»	19
14) Spese per i servizi antincendi	»	20
15) Spese per l'assistenza pubblica	»	23
ALLEGATO. - La difesa civile all'estero	»	29

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 reca un onere complessivo di lire 135.016.500.967, di cui lire 129.091.929.355 per spese effettive ordinarie e straordinarie e lire 5.924.571.612 per movimento di capitali, con una maggiore spesa di lire 3.089.290.145 in confronto al bilancio 1954-55.

Nelle spese effettive vi è una diminuzione di lire 1.797.093.855, mentre nel movimento capitali vi è un aumento di lire 4.883.384.000. La differenza fra queste due cifre dà la maggiore spesa prevista in bilancio.

Le maggiori spese, come è detto nella nota preliminare, derivano:

a) dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, concernente la estensione dell'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. ai pensionati dello Stato, per . . . L. 260.000.000

b) dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, concernente la concessione della tredicesima mensilità ai pensionati dello Stato, per 500.000.000

c) dall'aumento normale del carico delle pensioni per altre 940.000.000

In complesso per tali titoli abbiamo lire 1.700.000.000 in aumento, che figurano nel debito vitalizio (cap. 39).

d) dalla legge 9 agosto 1954, n. 632, concernente la erogazione di un contributo annuo a favore dell'Opera nazionale ciechi civili (capitolo 100) per 4.200.000.000

e) dalla legge 7 novembre 1954, n. 1026 concernente provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania (concessione di contributi integrativi dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Sa-

lerno e dei comuni) (capitolo 108) per 800.000.000

f) da maggiori esigenze per talune forme di assistenza pubblica e precisamente per concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati (capitolo 95) aumento di 1.100.000.000

Vi è quindi per le causali anziesposte, che meritano veramente un immediato rilievo, una maggiore spesa di ben lire 7.800.000.000.

Le minori spese derivano, per la massima parte, dalla cessazione dei contributi dello Stato a favore dei Comuni di Roma e di Napoli, autorizzati rispettivamente con le leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 9 aprile 1953, n. 297, contributi ammontanti complessivamente a lire 6.000.000.000, nonché dalla cessazione delle spese straordinarie per la rinnovazione del materiale automobilistico della pubblica sicurezza, per lire 1.000.000.

È da osservare che per il comune di Napoli, con legge del 20 giugno 1955, n. 555, sono state rinnovate, anche per l'anno 1955, le provvidenze di cui l'articolo 6 della legge anzicitata con un contributo di 3.000.000.000, mentre per la città di Roma il provvedimento è in corso.

Le relative spese sono accantonate sull'apposito fondo globale dello stato di previsione del Ministero del tesoro (capitolo 532).

Il maggiore stanziamento nel « movimento di capitali » è causato dall'iscrizione in bilancio di lire 5.000.000.000, quali fondi previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, concernente il decentramento dei servizi amministrativi del Ministero dell'interno, per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni (capitolo 133).

Per valutare l'incidenza delle varie spese rispetto all'onere complessivo, vengono riassunte nella tabella che segue le varie voci del bilancio raggruppate per titoli e raffrontate a quelle dello scorso esercizio.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	TITOLI DELLE SPESE	ESERCIZIO 1954-55				ESERCIZIO 1955-56			
		Spesa ordinaria	Spesa straordinaria	Totale	Perce- ntuale	Spesa ordinaria	Spesa straordinaria	Totale	Perce- ntuale
1	Spese generali	15.521.292.000	7.290.000	15.528.492.000	11,87	14.081.800.000	19.200.000	14.101.000.000	10,91
2	Debito vitalizio	5.833.000.000	—	5.833.000.000	4,46	7.512.000.000	—	7.512.000.000	5,81
3	Spese per l'Amministrazione civile	196.432.000	8.459.790.055	8.656.222.055	6,62	189.800.000	2.149.000.000	2.338.800.000	1,81
4	Spese per i servizi degli Archivi di Stato	105.000.000	1.500.000	106.500.000	0,09	87.000.000	5.000.000	92.000.000	0,07
5	Spese per la Sicurezza pubblica	63.276.000.000	1.180.000.000	64.456.000.000	49,22	64.345.850.000	209.000.000	64.554.850.000	50,04
6	Spese per gli Affari di culto	84.347.800	7.500.000	91.847.800	0,08	84.350.000	7.500.000	91.850.000	0,07
7	Spese per i Servizi antincendi e della protezione antiaerea	1.170.000.000	21.500.000	1.191.500.000	0,95	1.200.000.000	20.000.000	1.220.000.000	0,94
8	Spese per l'Assistenza pubblica	10.371.700.000	24.653.761.355	35.025.461.355	26,75	14.501.700.000	24.679.729.355	39.181.429.355	30,35
	Totale spese effettive	96.557.771.800	34.331.251.410	130.889.023.210	100—	102.002.500.000	27.089.429.355	129.091.929.355	100—
	Spese per movimento di capitali	—	1.041.187.612	1.041.187.612	—	—	5.924.571.612	5.924.571.612	—
	Totale complessivo	96.557.771.800	35.372.439.022	131.930.210.822	—	102.002.500.000	33.014.000.967	135.016.500.967	—

La tabella mette chiaramente in luce la diminuzione, in valore assoluto e come percentuale, delle spese generali, delle spese per l'amministrazione civile, di quelle per i servizi degli archivi di Stato, per gli affari di culto e l'aumento della spesa per il debito vitalizio, per la sicurezza pubblica, per i servizi antincendi, ed in modo particolare per l'assistenza pubblica. Invero per questa ultima l'aumento in cifra assoluta è di lire 4.155.968.000, mentre l'incidenza percentuale è passata dal 26,75 per cento al 30,35 per cento.

Dal prospetto che trovasi alla fine della nota preliminare, si rilevano le spese per il personale e quelle per i servizi, e precisamente:

spese per il personale	L. 69.679.100.000
spese per i servizi	59.412.829.355

È indicata anche la percentuale di tali spese in rapporto all'ammontare delle spese effettive e cioè:

spese per il personale	53,98 %
spese per i servizi	46,02 %

Rispetto all'esercizio precedente la percentuale delle spese per il personale è leggermente aumentata, essendo in detto anno del 53,24 per cento.

Nelle spese per il personale è compreso anche il debito vitalizio in lire 7.512.000.000.

Delle spese per i servizi lire 5.789.571.512 riguardano spese di investimento, come è dimostrato dall'allegato n. 7 (a pag. 74).

Fra le più notevoli spese di investimento figurano lire 3.500.000.000 per l'acquisto di materiale di casermaggio e di arredamento per i Carabinieri e per le Guardie di pubblica sicurezza (capitolo 71), lire 600.000.000 per acquisto di automezzi, natanti e biciclette (capitolo 65), lire 724.500.000 per quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento della costruzione di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta (capitolo 131), ecc.

RILIEVI TECNICI SUL BILANCIO

È da mettere in evidenza la costante preoccupazione di rendere sempre più facile, anche ai profani, la lettura e la comprensione del bilancio e di curare una più esatta indicazione della spesa ed una più razionale disposizione degli stanziamenti dei diversi servizi. È infatti necessario sia dal punto di vista tecnico, che da quello politico-parlamentare, che la dizione di ciascun capitolo sia ben chiara e precisa, in modo da determinare in tutta la sua estensione la natura e l'entità del servizio a cui si riferisce.

Appunti possono essere mossi su alcuni trasferimenti dalle spese generali ad altri titoli di spesa, e viceversa. Ad esempio il trasferimento dal capitolo 35 dell'esercizio 1954-55 al capitolo 84 del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, il trasferimento fra le spese generali del premio giornaliero di presenza e dei compensi per lavoro straordinario al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rispettivamente al personale dipendente dalla Amministrazione della pubblica sicurezza. Identici rilievi possono farsi anche per quanto riguarda il trasferimento fra le spese generali degli stanziamenti già figuranti nei capitoli dall'86 al 94 dell'esercizio precedente, relative a servizi per l'assistenza pubblica, nonchè per il trasferimento delle spese per i servizi degli archivi di Stato di cui i capitoli 45 e 46 dell'esercizio 1954-55 ai capitoli 35 e 31.

CONSIDERAZIONI POLITICHE

Dopo questi rilievi di carattere tecnico-contabile, nell'esame del bilancio del Ministero dell'interno, non possono certo mancare considerazioni di altro ordine.

È stato infatti giustamente osservato che la discussione del bilancio del Ministero dell'interno costituisce il fulcro della discussione del bilancio dello Stato, poichè la materia politica è in esso sostanziale.

Per tale motivo il relatore, seguendo l'indirizzo espresso dalla Commissione, ed in

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conformità ad una prassi che si è ormai venuta affermando negli anni scorsi, ritiene suo dovere dare uno sguardo anche agli aspetti politici del bilancio, facendo quelle osservazioni che — a giudizio suo e della Commissione — meritano maggiore rilievo.

È noto che compiti essenziali dello Stato sono la difesa di fronte all'estero, nonché la tutela dell'ordine pubblico all'interno.

Compito del Ministro dell'interno è la tutela dell'ordine, della sicurezza, della tranquillità all'interno, e con questi del pacifico ed ordinato svolgimento della vita sociale nel Paese.

L'ordine pubblico infatti, non è soltanto la quiete pubblica, ma — come ci insegna un esimio maestro di diritto amministrativo — è « l'insieme dei principi fondamentali sui quali poggia l'organizzazione politica e sociale dello Stato, e che quindi lo Stato, secondo gli interessi generali fondamentali del Paese, considera e pone come essenzialmente necessari a garantire la propria esistenza, sicurezza e sviluppo normale e la esistenza, sicurezza e sviluppo normale delle istituzioni fondamentali del gruppo sociale in esso organizzato, imponendone in modo assoluto il rispetto ai cittadini e per una parte (ordine pubblico internazionale) anche agli stranieri » (Ranelletti - Istituzioni di diritto pubblico, parte generale).

Spetta allo Stato e per esso al Ministro dell'interno la difesa « dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità », secondo l'articolo 2 della Costituzione, la difesa della sicurezza, libertà e dignità umana, la assistenza prevista dalla Costituzione.

Lo Stato non deve soltanto apprestare ed attuare i mezzi di repressione per assicurare lo ordine pubblico, ma deve altresì indirizzare la sua azione politico-amministrativa per prevenire le cause che possano portare al turbamento dell'ordine pubblico.

Non basta l'attività giurisdizionale dello Stato, non basta l'attività della pubblica sicurezza, ma occorre altresì un'azione diretta a promuovere il progresso civile, eliminando la disoccupazione e la miseria, o quanto meno riducendole al minimo.

Non è sufficiente completare l'ordinamento giuridico della Repubblica coll'emanazione delle leggi occorrenti per l'attuazione della Costituzione, ma è indispensabile trovare i mezzi necessari per fare sì che i principi programmatici dettati dalla Costituzione non restino lettera morta.

Come ha osservato il Presidente della Repubblica, onorevole Gronchi, nel suo messaggio dell'11 maggio 1955, un'ansia di rinnovamento sgorga dal cuore di tutti i cittadini all'aprirsi del secondo decennio della vita democratica del nostro Paese.

Tale ansia è stata posta in risalto anche dal Presidente del Consiglio, onorevole Segni, nelle comunicazioni fatte a nome del nuovo Governo, alle due Camere, il giorno 13 luglio 1955. Credo opportuno richiamare le sue parole: « È in quest'ansia universale verso un mondo che ci dia maggiore giustizia, maggior sicurezza, maggior libertà, che assicuri a tutti i beni supremi dello spirito e gli elementi essenziali per la vita materiale, che devono anche essere inquadrati tutti i problemi della Nazione ».

In un Paese disgraziatamente povero quale è il nostro, con un reddito individuale assai basso, con oltre due milioni di disoccupati, vi è un'immensa opera da svolgere non solo di assistenza, ma intesa a migliorare le condizioni economiche di centinaia di migliaia di famiglie.

È stato autorevolmente affermato dal Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni del Governo del 13 luglio scorso, che « la linea di politica economica che il Governo intende attuare si ispira a tre documenti fondamentali e decisivi: la inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, la inchiesta parlamentare sulla miseria e lo schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-1964, formulato dall'onorevole Vanoni e del quale il Governo fa la base della sua politica economica ».

L'anelito ad assicurare a ciascuno i beni essenziali della vita sia sempre presente a tutti i membri del Governo e specialmente al Ministro dell'interno, che deve essere l'organo propulsore e stimolatore in questo campo dell'opera degli altri Ministri perchè a contatto più diretto colla vita e colle necessità della popolazione.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo avere espresso questi voti il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, non può fare a meno di esprimere una valutazione positiva dell'opera svolta dal Governo, ed in particolare dal Ministro dell'interno per la conservazione dell'ordine, della sicurezza, della pace sociale.

L'attività del Ministro dell'interno è stata sempre improntata alla esigenza fondamentale per uno Stato di una imparziale applicazione della legge e dei limiti che questa impone alla libertà dei singoli nell'interesse superiore della conservazione dei beni anzidetti.

Non è invero accettabile il concetto di libertà intesa come licenza; la libertà va invece intesa come dominio di sé e rispetto degli altri. Solo se intesa in tale senso essa sarà veramente strumento di civile progresso e fondamento della democrazia.

Resta molto da fare in materia di costumi e di educazione politica, per consolidare le istituzioni democratiche e con esse l'autorità dello Stato e le libertà del cittadino, garantite dalla Costituzione, e per assicurare a tutti i cittadini migliori condizioni di vita.

Dell'attività svolta verrà data maggiore illustrazione esaminando le singole rubriche del bilancio e specialmente la pubblica sicurezza e la assistenza.

Dopo queste considerazioni politiche d'ordine generale, sembra doveroso accennare ad alcuni problemi d'ordine amministrativo, che nella discussione dei bilanci del Ministero dell'interno hanno occupato negli scorsi anni un rilevante posto e che attualmente si possono considerare, se non del tutto risolti, almeno in fase di avanzata attuazione. Voglio dire: nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; decentramento amministrativo; segretari comunali e provinciali.

LEGGE DELEGA

La delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato, è stata approvata dai due rami del Parlamento, ed è divenuta la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, con la quale è accordato il ter-

mine di un anno per la emanazione dei provvedimenti delegati.

Il relatore non può fare a meno di constatare che finora il Governo si è avvalso della legge delega quasi soltanto per rivedere il trattamento economico dei dipendenti statali.

Non può certo essere imputato al Governo se, nel progettato riordinamento, la questione del trattamento economico si è imposta per prima ed ha occupato e preoccupato l'Amministrazione e specialmente il Tesoro.

Il problema del trattamento economico esiste e deve essere risolto, ma non può far dimenticare l'altro più importante del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, per il quale nella legge delega sono stati indicati i principi e criteri direttivi relativi all'ordinamento gerarchico dello stato giuridico, al trattamento economico, al trattamento di previdenza e di quiescenza, ai ruoli organici ed alla preparazione del personale.

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

La legge 11 marzo 1953, n. 150, attribuisce al Governo una duplice delega, e precisamente:

1) la delega per la attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali - decentramento autarchico;

2) la delega per il trasferimento della competenza, su determinate materie, dagli organi dell'Amministrazione centrale agli organi periferici dipendenti - decentramento burocratico-funzionale.

In attuazione della predetta legge sono stati finora pubblicati i decreti legislativi concernenti il decentramento dei seguenti Ministeri: marina mercantile, interno, finanze, poste e telecomunicazioni, industria e commercio, trasporti e ispettorato generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione, pubblica istruzione.

Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in seguito alla legge 22 agosto 1954, n. 1008, è stato provveduto alla emanazione di un testo unico che provvede ad una generale riorganizzazione del Ministero stesso, alla sistemazione di alcune situazioni del

personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, nonché all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli Uffici del lavoro.

Il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno è avvenuto col decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, modificato col successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 250, che ha realmente attuato un largo decentramento burocratico-funzionale, trasferendo al Prefetto funzioni che prima spettavano al Ministro dell'interno.

Il decentramento autarchico è più limitato.

Delle modifiche apportate al vigente ordinamento, che maggiormente interessano, verrà fatto cenno nell'esame delle singole rubriche del bilancio.

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La categoria dei Segretari comunali e provinciali ha salutato con viva soddisfazione la pubblicazione della legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali.

Dopo lunghi anni di paziente attesa da parte di tali funzionari, definiti, e non a torto, come « le spine dorsali delle Amministrazioni comunali e provinciali », la legge predetta veniva a soddisfare se non tutte, almeno la maggior parte, delle aspirazioni della categoria, dando agli stessi un trattamento giuridico ed economico pari a quello dei funzionari dello Stato e soprattutto consolidando dal punto di vista giuridico la loro posizione di funzionari dello Stato.

È però ancora viva ed aperta la discussione fra coloro che sostengono la tesi che i Segretari comunali debbano dipendere dalle Amministrazioni comunali, e quelli che invece affermano doversi gli stessi considerare come funzionari dello Stato.

In occasione della discussione avanti alla 1^a Commissione del Senato del disegno di legge n. 547, divenuto la legge n. 748, si è riconosciuto da tutte le parti che il provvedimento rappresentava sì una conquista, ma che molto ancora restava da fare. Venne presentato dai

senatori Asaro e Molinari il seguente ordine del giorno:

« Il Senato della Repubblica, nella considerazione che un ulteriore ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge sull'ordinamento della carriera dei Segretari comunali e provinciali apporterebbe un danno incalcolabile ad una cospicua massa di funzionari e specialmente a quelli dei Comuni più modesti che costituiscono il 90 per cento del totale; mentre esprime il suo voto favorevole al disegno di legge, invita il Governo a predisporre un nuovo provvedimento legislativo che soddisfi le aspirazioni fondamentali della categoria, che possono così riassumersi:

a) riordinamento della carriera attraverso il ripristino degli otto gradi corrispondenti ai gradi dall'XI al IV della gerarchia statale, richiedendo in pari tempo il possesso della laurea per l'immissione in carriera;

b) ripristino dell'assegnazione di un Segretario di classe superiore ai Comuni centri di notevole importanza industriale o commerciale o sedi di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari;

c) raggiungimento del grado VIII statale, oltre che in senso economico, anche in senso giuridico da parte di tutti i Segretari comunali della classe IV, senza demeriti;

d) attribuzione del carattere veramente eccezionale ai trasferimenti d'ufficio, subordinandoli, in ogni caso, a decreto motivato, soggetto a ricorso;

e) obbligatorietà della concessione dell'alloggio gratuito ai Segretari dei Comuni appartenenti alla classe IV e facoltà di tale concessione ai Segretari delle classi superiori;

f) assicurazione di una maggiore rappresentanza agli Amministratori ed ai Segretari nei Consigli di amministrazione;

esprime il voto che, data la distanza di tempo che ormai ci divide dal censimento del 1951, venga tenuto conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1953 per la nuova classificazione dei Comuni; ed inoltre che, in via transitoria, ai Comuni già riconosciuti centri di notevole importanza industriale o commerciale o sedi di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari, venga mantenuta l'assegnazione di un Segretario di

grado superiore mantenendo così nei loro riguardi i criteri stabiliti dalle disposizioni preesistenti nell'attesa che la norma relativa sia codificata in un futuro provvedimento; che i Segretari che si trovino in servizio quali titolari di Comuni e Province cui, secondo le tabelle A e B, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conservino la titolarità della sede ed assumano il nuovo grado che è attribuito alla sede stessa ».

L'ordine del giorno non potè essere posto in votazione, perchè presentato fuori dei termini regolamentari.

Prendendo la parola sullo stesso, l'onorevole Russo, Sottosegretario di Stato per l'interno, dichiarò testualmente: « ... con questo disegno di legge non si configura in maniera definitiva lo stato giuridico dei Segretari comunali, poichè è chiaro che sussistono ancora delle rivendicazioni della categoria interessata ed il Governo, che ha dimostrato particolare comprensione attraverso questo disegno di legge per le esigenze di questi funzionari così benemeriti per la vita dei nostri Comuni, indubbiamente non potrà non tenere conto di altre esigenze che si manifestassero in seguito ».

La Commissione ritiene dover richiamare l'attenzione del Governo sulla categoria, che indubbiamente ha una importanza fondamentale per la vita dei Comuni e che ha una sempre maggiore responsabilità. È stato sempre riconosciuto che la funzione del segretario comunale ha particolari caratteristiche di organo unico e direttivo.

A tali funzioni deve adeguarsi non solo il trattamento giuridico, con precisazione delle funzioni stesse e della conseguente responsabilità, ma anche quello economico, che può essere ulteriormente migliorato.

In punto segretari comunali il decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, a modifica del precedente ordinamento, ha stabilito che le sanzioni disciplinari a carico dei Segretari appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei Segretari provinciali sono inflitte dal Ministro dell'interno; quelle a carico dei Segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal Prefetto della Provincia nella quale il Segretario comunale prestava servizio al tempo

in cui le infrazioni addebitate sono state commesse. La censura a carico dei Segretari comunali di ogni grado e dei Segretari provinciali può essere inflitta anche dal Prefetto, nonchè, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco o dal Presidente della Giunta provinciale.

È stata anche dettata altra norma per la Commissione provinciale riguardante i Segretari comunali di grado inferiore al IV.

Tale Commissione è composta del Vice Prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi al principio di ogni anno, con decreto del Prefetto. Con lo stesso decreto si provvede altresì alla nomina di un consigliere di Prefettura e di un segretario comunale, quali supплenti.

Dopo queste preliminari osservazioni e prima di entrare nell'esame delle varie rubriche della spesa, il relatore ritiene opportuno accennare ad un problema di grandissima importanza: quello degli enti territoriali; con particolare riguardo anche allo scottante ed urgente argomento delle finanze locali.

PROVINCIE E COMUNI

Pare opportuno anzitutto accennare alla legge 30 luglio 1955, n. 1007, colla quale la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali già scaduti o che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 è rinviata al 1956. Come è noto le precedenti elezioni amministrative si svolsero in due tempi; nel 1951 e nel 1952. Nel 1955 scadeva il quadriennio per circa 5.000 Comuni e per gli altri 3.000 Comuni scadeva nel 1956. Colla legge predetta si è voluto evitare l'inconveniente dell'attuazione delle elezioni amministrative in due anni consecutivi; inoltre si è ravvisata l'opportunità del rinvio in attesa del disegno di legge recante modifiche alle norme vigenti per la elezione dei Consigli comunali.

Infatti il Presidente del Consiglio, onorevole Segni, nella sua esposizione al Parlamento sul programma del Governo ha dichiarato: « per la legge elettorale comunale il Governo provvederà fra breve a presentare al Parlamento

un disegno di legge che abolisce gli apparenamenti e introduce largamente la proporzionale ».

Il rinvio perciò si imponeva, non essendo certo concepibile che vi siano amministrazioni comunali elette col sistema dell'apparentamento ed altre col sistema proporzionale.

In attesa di discutere la nuova legge elettorale amministrativa, la Commissione esprime fin d'ora l'augurio che le elezioni abbiano a svolgersi in un clima di tranquillità e di distensione, che dimostri la maturità dei cittadini. Esprime inoltre l'augurio che vengano limitate le spese, disciplinando l'affissione dei manifesti per la quale esistono appositi disegni di legge all'esame della 1^a Commissione del Senato.

Ed altro voto deve esprimere ancora la Commissione: che si giunga alla conclusione dei lavori per la riforma della legge comunale e provinciale per metterla in armonia coi principi della Costituzione e per adeguarla alle nuove esigenze.

I rapporti fra lo Stato e gli Enti locali si sono normalizzati: ne è prova il fatto che dal 1° luglio 1954 al 30 settembre 1955 sono stati sospesi poche decine di sindaci, e precisamente 152, di cui: a) 56 perchè sottoposti a procedimento penale o per condanna penale; b) 12 per gravi motivi di ordine pubblico o inosservanza di obblighi di legge; c) 84 vennero sospesi dalla sola funzione di ufficiale del Governo.

Tre sindaci vennero rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica. Nel periodo anzidetto sono stati inoltre sciolti da parte del Governo tre Consiglieri comunali.

Due problemi gravissimi incombono sulla vita degli Enti locali e si impongono all'attenzione del Governo e del Parlamento: l'urbanesimo e di pari passo lo spopolamento della campagna e soprattutto della montagna.

Da una parte vi è un continuo incessante esodo dei rurali dalla campagna e dall'altra un innaturale e mostruoso sviluppo delle città.

Per combattere l'urbanesimo nulla vale il ricorso alla legge 6 luglio 1939, n. 1092, che ha fatto praticamente fallimento, e che dovrebbe altresì urtare contro il disposto dell'articolo 10 della Costituzione, che garantisce ad ogni cittadino il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la

legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Gli abitanti della campagna ed in modo particolare quelli della montagna, così avara e che impone ad essi gravi sacrifici e rinunce, sono attratti dalle luci della città. Una volta allontanatisi e scesi nella città non tornano più.

La legge sulla montagna è un primo passo, ma sono necessari ulteriori fortissimi mezzi per creare anche per i Comuni montani le condizioni necessarie per una vita che sia più umana, che meriti veramente di essere vissuta.

Non basta l'aver sgravato i proprietari dei terreni in montagna dalle imposte erariali, dai contributi unificati, quando restano le gravissime imposte di consumo, le sovrimposte comunali e provinciali, le imposte comunali e particolarmente quella sul bestiame e quella di famiglia.

Sono necessarie maggiori provvidenze. Anche in questo campo si tratta di attuare la Costituzione, che all'articolo 44 prevede speciali provvedimenti a favore delle zone montane. La Commissione sa che per fermare la popolazione della montagna non bastano i provvedimenti di carattere fiscale, ma occorre una opera continua di miglioramento dell'ambiente. Sono necessari acquedotti, fognature, strade, scuole, case di abitazione, case rurali, con stalle e concimaie razionali, ecc. Bisogna soprattutto creare nuovi posti di lavoro che riescano a fermare la mano d'opera esuberante.

Per dare ciò occorrono grandi mezzi. Lo schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito, predisposto dal Ministro del bilancio onorevole Vanoni, tiene presente in modo particolare le zone di montagna, oltre che il Mezzogiorno e le altre aree depresse esistenti nel Paese. In attesa che il piano diventi operante si faccia dal Governo tutto quello che è possibile in favore delle popolazioni della montagna, per arrestarne l'esodo, per dare ad esse le condizioni necessarie al vivere civile.

FINANZA LOCALE

È opportuno accennarvi anche se il problema sia di competenza specifica della 5^a Commissione, essendo evidente l'importanza che le norme fiscali hanno per la vita dei Comuni e delle Provincie. In proposito la Commissione

invita il Governo a voler sollecitare la conclusione dei lavori della competente Commissione di studio.

A) COMUNI.

L'andamento della finanza comunale presentata dal 1948 al 1954 uno sbilancio progressivo fra entrate e spese effettive. Il disavanzo, come ci dimostra la tabella a pagina 122 della « Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1954) » presentata dal Ministro del bilancio, onorevole Vanoni, e dal Ministro del tesoro, onorevole Gava, il 18 marzo 1955, dai 18.158 milioni del 1948 è salito ogni anno, passando a 32.798 nel 1949, 55.193 nel 1950, 66.718 nel 1951, 74.819 nel 1952, 95.054 nel 1953, per raggiungere nel 1954, secondo i risultati dei preventivi, ben 116.077 milioni.

Sia le entrate che le spese hanno segnato nell'ultimo quinquennio un andamento crescente, più accentuato però per quanto riguarda la spesa.

Della tabella a pagina 123 di detta relazione vediamo che la percentuale delle spese effettive coperta dalle entrate effettive è stata la seguente: 91,64 nel 1948, 87,64 nel 1949, 82,62 nel 1950, 81,67 nel 1951, 82,55 nel 1952, 80,39 nel 1953, 79,16 nel 1954.

Le entrate principali dei Comuni sono quelle tributarie (67,2 per cento) costituite, come ci dimostra la tabella a pagina 131, per oltre la metà dalle imposte di consumo, dalla imposta di famiglia per quasi un sesto (negli anni 1953 e 1954); nonchè dalle altre imposte e sovrimposte, specificate nella tabella, alla quale si fa richiamo.

Delle spese, oltre un terzo è costituito da spese di carattere sociale, oltre un sesto da oneri di carattere economico e produttivo ed un decimo circa da spese per la pubblica istruzione (tabella n. 11 a pagina 132).

I debiti dei Comuni, che alla fine dell'anno 1948 erano 60.505 milioni, sono saliti alla fine del 1953 a 269.734 milioni.

Da questi dati è facile desumere la situazione in cui si trovano i Comuni e la necessità pertanto dell'intervento dello Stato a favore dei Comuni deficitari. Tali interventi ammontano nell'anno 1954 a 28.539 milioni, ai quali si devono aggiungere 8.711 milioni per Comuni

appartenenti a Regioni a statuto speciale e 1.888 milioni per i Comuni alluvionati.

È necessario ed urgente trovare un rimedio allo stato attuale delle cose; è stato costantemente affermato nelle relazioni degli scorsi anni e deve essere ripetuto anche in questa che il ricorso ai mutui per coprire le spese ordinarie costituisce una grave deroga ai più elementari principi di una sana amministrazione e si traduce in definitiva in un trasferimento alle generazioni future dell'onere sostenuto non per realizzare delle opere di cui esse beneficeranno, ma invece per fronteggiare i bisogni quotidiani di un'ordinaria amministrazione.

Nell'attesa dell'invocata riforma tributaria locale, che dia maggior respiro alle striminzite finanze dei Comuni, e specialmente di quelli più poveri situati nelle zone montane, mentre si torna a far presente ai Comuni la necessità di contenere al massimo le spese, portando nell'amministrazione della cosa pubblica sani criteri di economia, la Commissione fa voti che il Governo disponga a favore delle Provincie e dei Comuni una maggiore partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui la legge 2 luglio 1952, n. 703.

B) PROVINCIE.

Per le Provincie la situazione della finanza risulta, nel suo complesso, meglio equilibrata, rispetto a quella comunale. Dalla tabella a pagina 122 della succitata relazione, appare che per l'anno 1954 il disavanzo delle Provincie è stato di 17.200 milioni, mentre nel 1948 era di soli 1.637 milioni.

Anche per le Provincie la percentuale delle spese effettive coperte con entrate effettive ha subito un andamento non certo confortante: dal 95,87 del 1948 si è scesi all'86,30 del 1954.

Le entrate effettive delle Provincie sono costituite, come per i Comuni, da entrate tributarie, da compartecipazione ai tributi erariali e da entrate extra-tributarie.

Queste ultime, in base alle previsioni del 1954, ammontano a 17.430 milioni di fronte ad un totale di entrate tributarie (comprese le compartecipazioni ai tributi erariali) di lire 90.940 milioni; sono quindi poco meno di un sesto, mentre nell'anno 1953 erano più di un quinto.

Fra le entrate tributarie la metà del gettito è costituita dalla sovrimposta sui terreni e più di un quarto dall'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni. (Si veda in proposito la tabella n. 7 a pagina 128 della più volte citata relazione). Delle spese circa i due quinti sono costituiti da oneri di carattere economico e produttivo, e quasi altrettanto da oneri di carattere sociale. Anche per la pubblica istruzione si spendono rilevanti somme. (tabella n. 8 ivi a pagina 129).

Le provincie alla fine del 1953 registravano un debito di 50.382 milioni, con un aumento di oltre 11 miliardi in confronto alla fine del 1952. Nell'anno 1954 i mutui passivi ed i debiti sono ulteriormente aumentati.

Le ultime provvidenze in favore dei Comuni e delle Provincie deficitarie furono stabilite in relazione ai bilanci del 1953 dalla legge 9 agosto 1954, n. 635, colla quale furono messi a disposizione 4 miliardi per l'anno 1953 per la concessione di contributi a favore dei Comuni e delle Provincie che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni a sensi degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte.

In favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I Comuni e le Provincie per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicato per l'anno 1953 supercontributi alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni in misura non inferiore al 250 per cento, ed alla addizionale sui redditi agrari, in misura non inferiore al 150 per cento; deve inoltre sussistere la condizione che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie.

Per i Comuni montani e delle piccole isole, la misura della supercontribuzione alla sovrimposta sul reddito dominicale dovrà essere non inferiore al 150 per cento. In pratica si verificò che diverse Provincie che negli anni antecedenti avevano goduto del contributo dello

Stato, rimasero escluse dal riparto del 1953, per mancato raggiungimento della terza condizione, dato che per le Provincie non sono spese giuridicamente obbligatorie quelle relative a certe finalità sociali, che di fatto sono inderogabili e necessarie.

In relazione a questo stato di cose il nostro collega onorevole senatore Trabucchi ha presentato al Senato il disegno di legge n. 984, in base al quale potrebbero beneficiare del contributo in capitale di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 655, le Provincie che abbiano applicato per il 1953 supercontribuzioni in misura non inferiore al 150 per cento, qualora le entrate effettive del bilancio per l'anno 1953 — compreso il gettito delle supercontribuzioni nei limiti del 150 per cento ed escluse le entrate della categoria « movimento di capitali » — non abbiano raggiunto nell'esercizio il 90 per cento delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti.

La situazione delle Provincie deficitarie si impone all'attenzione del Governo, che dovrà disporre i provvedimenti atti a pareggiare i bilanci 1954 e 1955 con un almeno parziale concorso integrativo in capitale, non essendo — come ripetesì — ammissibile continuare nell'attuale sistema dell'assunzione di mutui a pareggio di spese ordinarie, che aggrava sempre più la situazione dei bilanci successivi per l'aumento della spesa per interessi ed ammortamento dei debiti.

Il problema finanziario delle Provincie ha formato oggetto di attento esame nel recente congresso della Unione delle Provincie italiane, dal quale sono partiti dei suggerimenti per i provvedimenti da prendere. Auspicando la sollecita attuazione della riforma generale della finanza locale, la Commissione non può fare a meno di richiamare l'attenzione del Governo sul disegno di legge, presentato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Bima ed altri (n. 374), inteso a togliere delle gravissime sperequazioni che oggi si verificano nella ripartizione alle Provincie della addizionale E.C.A. e della percentuale dell'imposta generale sull'entrata, devoluta alle Provincie, in base al solo criterio della popolazione. Tale criterio infatti viene assai frequentemente a favorire il più forte e non il più bisognoso.

La proposta anzidetta vuole correggere le evidenti ingiustizie che si verificano nei confronti di Provincie con scarsa popolazione, in rapporto alla estensione del territorio ed alla rete delle strade provinciali, proponendo che si tenga conto nel riparto non soltanto della popolazione, ma anche della superficie territoriale e della lunghezza della rete stradale di ogni Provincia. La proposta merita di essere attentamente studiata per dare alle Provincie, e specialmente alle più povere di risorse, la possibilità di vita senza dover continuare col sistema dei mutui.

Ci sarebbe ancora molto da dire riguardo alla finanza locale, specialmente sulle questioni relative alle imposte di consumo ed all'accertamento dell'imposta di famiglia, col ritorno — da molti chiesto — all'articolo 119 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, abrogato dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

Ma ci pare che qui non sia la sede più adatta per approfondire tali questioni.

A proposito di finanza locale e di mutui degli enti locali ritiene opportuno fare richiamo alle nuove disposizioni contenute nel decreto presidenziali del 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno. Vengono sostituiti gli articoli 150, 299, terzo e quarto comma, 306, 320, secondo comma, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale.

C) REGIONI.

La finanza delle quattro Regioni a statuto speciale di autonomia non presenta particolari difficoltà. Infatti mentre i bilanci delle Provincie e dei Comuni registrano notevoli disavanzi di parte effettiva, le Regioni invece chiudono i loro bilanci con un avanzo.

Le entrate regionali sono date prevalentemente dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per l'anno 1954 tali quote costituiscono per la Sicilia la quasi totalità delle entrate effettive (93,6 per cento), per la Valle d'Aosta invece le quote predette sono poco più della metà delle entrate effettive (57 per cento). Per la regione Trentino-Alto Adige la percentuale è del 72 per cento, mentre per la Sardegna è quasi l'80 per cento.

Le spese delle Regioni sono preminentemente di carattere economico e produttivo: un terzo circa per la Regione siciliana, oltre due terzi per la Regione sarda e la Valle d'Aosta, tre quinti per la Regione Trentino-Alto Adige.

Gli interventi di carattere sociale sono rilevanti in tutte le Regioni ed in particolare per la Regione sarda.

Le entrate effettive per le quattro Regioni sono state nel 1954 di 57.348 milioni di fronte ad una spesa di parte effettiva di lire 55.700 milioni.

Le spese di personale per le quattro Regioni ammontano a 4.656 milioni nel 1954. Le Regioni hanno investito in opere pubbliche 10.069 milioni nel 1953 e 9.757 milioni nel 1954.

Per ulteriori dati il relatore richiama le tabelle alle pagine 112 e seguenti della « Relazione generale » già citata.

SPESE GENERALI

Le spese generali ammontano complessivamente a lire 14.081.800.000 nella parte ordinaria, con una diminuzione di 1.439.492.000 di lire in confronto dell'esercizio precedente, ed a lire 19.200.000 nella parte straordinaria con un aumento di lire 12.000.000.

In realtà una effettiva diminuzione delle spese generali non esiste, ma si verifica invece un aumento. La diminuzione è infatti solo apparente in quanto sono stati trasportati gli oneri di cui ai capitoli 25 e 26 del precedente esercizio, rispettivamente di lire 450 milioni e di lire 3.100.000.000, alla rubrica spese per la pubblica sicurezza (capitoli 64 e 65).

Viceversa, come già si è rilevato e come verrà meglio precisato in seguito, sono stati trasportati in questa rubrica oneri che nel precedente esercizio figuravano sotto altre (spese per la sicurezza pubblica, per gli archivi di Stato, per l'assistenza pubblica).

La spesa maggiore è quella di cui al capitolo 5 per stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo dell'Amministrazione dell'interno ed a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione medesima, in lire 8 miliardi, con una diminuzione in confronto dell'esercizio

precedente di lire 210 milioni, proposta in relazione alla situazione di fatto del personale.

Il numero dei posti coperti al 1° ottobre 1954 risulta di 10.240 di fronte a quello portato dalle tabelle organiche di 10.529.

L'allegato n. 2 ed i *sub*-allegati allo stesso danno una chiara visione dello stato attuale del personale e delle spese per lo stesso. Non vi sono particolari osservazioni da fare.

DEBITO VITALIZIO

La spesa ordinaria è di lire 7 miliardi e 512 milioni, con un aumento di lire 1 miliardo e 679 milioni rispetto all'esercizio precedente.

I motivi di tale aumento sono già stati esposti al principio della relazione. Essi sono: la estensione della assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. ai pensionati dello Stato, la concessione agli stessi della tredicesima mensilità ed infine l'aumentato numero dei pensionati.

Non resta alla Commissione se non esprimere il voto che ai pensionati, i quali sono stati per tanti anni i più fedeli servitori dello Stato, sia assicurato anche dalle leggi delegate un dignitoso trattamento economico che loro consenta di terminare con decoro e tranquillità l'ultimo periodo della vita.

SPESE

PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Esse ammontano nella parte ordinaria a lire 189.800.000 con una diminuzione di 6.632.000 in confronto dell'esercizio precedente, e nella parte straordinaria a lire 2.149.000.000 con una riduzione di 6.310.790.055. Ai motivi di tale ultima riduzione si è già accennato al principio della relazione. Trattasi, almeno per 6 miliardi, di una apparente diminuzione, in quanto per la città di Napoli è già stato approvato il contributo straordinario di lire 3 miliardi e per la città di Roma è già stato presentato nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge governativo per l'assegnazione di un contributo di 4 miliardi di lire.

Vi è invece una effettiva minore previsione di spese in lire 250 milioni per la manuten-

zione, l'acquisto ed il trasporto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e per il servizio tecnico ispettivo elettorale di cui il capitolo 105; alcune più modeste riduzioni si trovano in altri capitoli sui quali non sembra necessario indugiare, chiaro essendo in proposito il documento.

SPESE PER I SERVIZI DEGLI ARCHIVI DI STATO

Sono previste in lire 87 milioni nella parte ordinaria, con una riduzione di lire 18 milioni in confronto dell'esercizio precedente ed in lire 5 milioni nella parte straordinaria, con un aumento di lire 3.500.000.

La riduzione nella parte ordinaria è solo apparente in quanto le spese per la manutenzione ordinaria dei locali dell'Archivio centrale dello Stato in lire 3 milioni sono state trasportate nella rubrica « spese generali », e così l'onere di 25 milioni, di cui il capitolo 46 del precedente esercizio per assegni fissi, per spese di ufficio, cancelleria, ecc., è stato pure trasportato nella rubrica predetta, per una migliore classificazione degli oneri.

In sostanza quindi per i servizi di cui si tratta è prevista nella parte ordinaria una maggiore spesa di lire 10 milioni in confronto del precedente esercizio, divise a metà fra i capitoli 48 « spese per la pubblicazione di documenti, per la redazione del periodico "Notizie degli Archivi di Stato" e per l'acquisto, la conservazione e l'ordinamento di materiale archivistico pregevole degli Archivi non di Stato e di materiale bibliografico », e l'articolo 49 per spese per riproduzioni microfotografiche, rilegatura e restauro di documenti custoditi presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato.

L'aumento di tali due capitoli è da approvare. Non si farà mai abbastanza per la conservazione del nostro prezioso patrimonio archivistico, che tanta importanza riveste per la storia del nostro Paese.

Nella parte straordinaria la maggiore spesa in confronto dell'esercizio precedente soddisfa un voto formulato dalla 1^a Commissione del Senato nella relazione al bilancio di previsione dello scorso anno: di aumentare lo stanziamento della spesa per il funzionamento

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

La grande figura dello statista piemontese merita di essere maggiormente conosciuta e nessun mezzo è più efficace a tale scopo della pubblicazione delle sue opere.

In relazione agli Archivi di Stato è ancora aperta la discussione se essi debbano restare ulteriormente alle dipendenze del Ministero dell'interno, o se sia invece più opportuno passarli alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione almeno per quanto riguarda i documenti più antichi.

SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA

Sono 64.345.850.000 nella parte ordinaria, con un aumento di lire 1.069.850.000 in confronto del precedente esercizio e lire 209 milioni nella parte straordinaria, con una riduzione di 971 milioni; in complesso quindi l'aumento per le due parti si riduce a lire 98 milioni.

L'aumento però effettivamente non esiste essendosi trasportate sotto questa rubrica alcune spese che nel precedente esercizio figuravano nella rubrica « Spese generali » e precisamente:

a) dal capitolo n. 25 al capitolo n. 64 per abbonamento, impianto e manutenzione telefoni, ecc.	L. 450.000.000
b) dal capitolo n. 26 al capitolo n. 65 per acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi e dei natanti, ecc.	2.900.000.000
c) dal capitolo n. 27 al capitolo n. 66 per indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli, ecc.	2.000.000
d) dal capitolo n. 35 al capitolo n. 84 per contributo annuo a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali	1.000.000
Totale	L. 3.353.000.000

Viceversa deve constatare che vi sono delle spese che in confronto del precedente stato di previsione sono state trasportate dalla rubrica in esame a quella delle « Spese generali » e cioè:

1) dal capitolo n. 55 ai capitoli nn. 6, 12 e 16 per premio giornaliero di presenza al personale L. 317.650.000
2) dal capitolo n. 56 ai capitoli nn. 7, 13 e 17 per compensi per lavoro straordinario al personale
L. 290.000.000
L. 607.650.000

In conseguenza di queste trasposizioni risulta che vi è di fatto una diminuzione di spesa di lire 2.745.350.000. Dedotto l'aumento appa- rente dianzi accennato, vi è quindi in definitiva una minore spesa in confronto del precedente esercizio di lire 2.646.500.000.

Tale riduzione va sottolineata ed è auspicabile che la spesa per tale rubrica possa essere ulteriormente ridotta nei prossimi esercizi, per incrementare invece la spesa per l'assistenza pubblica. La migliorata situazione del Paese dà buon fondamento all'auspicio formulato dalla Commissione.

Tenendo conto di questa effettiva riduzione di spesa è da notare che l'onere percentuale delle spese della pubblica sicurezza, rispetto alle spese complessivamente previste in bilancio, viene ad essere ridotto al 47,7 per cento, mentre nella tabella riportata all'inizio è indicato in 50,04 per cento.

Alla spesa anzidetta corrisponde peraltro un complesso di attività veramente imponente, il cui risultato positivo si manifesta nella garanzia di ordine e di libertà che viene data in tutti i campi al popolo italiano.

È stata dedicata una cura particolare al mantenimento dell'ordine pubblico durante i conflitti del lavoro e le agitazioni verificatesi nel decorso anno finanziario. Le agitazioni sono state contenute nei limiti della legalità, impedendo turbative dell'ordine pubblico ed assicurando la libertà di lavoro.

In occasione delle elezioni regionali nella Valle d'Aosta ed in Sicilia gli accurati servizi

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposti hanno permesso lo svolgersi ordinato della propaganda elettorale e delle elezioni, in un clima di ordine e di assoluta tranquillità.

Nel campo dell'attività generale di polizia, nel 1954 si è verificata una notevole diminuzione delle forme più gravi di criminalità, dovuta, principalmente, al rafforzamento de-

gli organi di polizia, con la conseguente maggiore vigilanza da essi esercitata e la più diffusa efficacia dell'azione preventiva e repressiva.

I dati statistici relativi ai predetti reati risultano dalla tabella che segue, che riporta anche quelli dal 1946 in poi.

DENOMINAZIONE DEL REATO	A N N I									
	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1° Sem. 1955
Associazioni per delinquere	797	619	379	273	305	205	185	149	145	90
Omicidi dolosi	2.160	1.373	1.069	849	774	710	651	632	638	331
Rapine	10.708	4.506	2.527	1.601	1.290	1.076	827	814	851	366
Estorsioni	1.162	618	451	361	365	351	288	293	273	172
Sequestri di persona	330	186	129	98	83	73	53	59	85	36

La tabella dimostra una flessione quasi generale, caratterizzata da indici costanti, non dovuta ad eventi straordinari, ma alla progressiva normalizzazione della vita sociale ed alla efficace azione preventiva e repressiva delle forze dell'ordine.

Durante il decorso anno finanziario l'attività della polizia giudiziaria è stata contrassegnata da una continua ed intensa azione degli organi centrali e periferici, per incrementare i servizi in genere di prevenzione e di repressione. Di conseguenza, mentre sono state disposte in quasi tutti i centri urbani efficaci misure atte a rendere più intensa la vigilanza notturna e diurna, è stato dato un forte impulso ai servizi investigativi specialmente là dove particolari forme di attività criminosa richiedevano più accurate ed energiche azioni repressive.

Identiche misure, attuate però con criteri diversi, sono state adottate per le zone campestri e per le strade di grande traffico, ove la vigilanza viene esercitata dalla polizia stradale e da particolari organismi dislocati nelle località più nevralgiche, dotati di speciali autovetture molto veloci, munite di faro orienta-

bile, e di apparecchio radio-ricevente e trasmittente.

Metodica e costante è stata l'azione diretta alla ricerca delle armi detenute abusivamente, in stretta collaborazione con l'Arma dei carabinieri. Dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 sono state rastrelate le seguenti armi e munizioni:

Mortai e lanciagranate . . . n.	38
Mitragliatrici »	84
Fucili mitragliatori »	156
Fucili e moschetti da guerra . . . »	3.930
Pistole e rivoltelle »	2.777
Bombe a mano »	15.940
Cartucce »	989.569
Esplosivi q.li	44,45

POLIZIE SPECIALI.

Al settimo anno di attività l'ufficio *Interpol* ha perfezionato sempre più i mezzi a disposizione, mantenendo assidui contatti con le polizie estere nella comune lotta contro la criminalità nazionale ed internazionale, sia mediante la ricerca e la cattura di malfattori, sia con

lo scambio di informazioni sul conto degli stessi. Sono state promosse e concluse numerose procedure di estradizione ed identificati sconosciuti e delinquenti che si celavano sotto false generalità.

Durante lo scorso esercizio l'organizzazione dei servizi di *polizia ferroviaria* è stata ulteriormente potenziata negli effettivi, nella dislocazione dei reparti e nei servizi. Il potenziamento dei servizi ha prodotto una diminuzione dei reati nell'ambito ferroviario, sia nei confronti dei viaggiatori che delle merci trasportate, mantenendo ad un livello assai basso il danno subito dall'Amministrazione ferroviaria.

L'attività di prevenzione e di repressione in genere dei reati in tale settore può essere riassunta nei seguenti dati: furti su merci n. 2299; altri furti n. 2559, con una diminuzione rispetto al precedente esercizio, rispettivamente, di 1234 e 1035 unità; sono stati identificati n. 808 responsabili.

Nel 1947, anno dell'inizio della riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, i furti nell'ambito ferroviario furono ben 18.376.

L'ammontare delle somme e delle merci recuperate dalla Amministrazione FF. SS. grazie all'opera della polizia ferroviaria, è stato di complessive lire 28.095.296.

L'organizzazione dei servizi di *polizia postale* è stata ulteriormente potenziata.

In aggiunta ai 15 « nuclei di polizia » presso gli Ispettorati regionali Poste e telegrafi, sono stati istituiti « posti di polizia » presso alcune Direzioni provinciali poste e telegrafi, ove sussistono particolari esigenze, in relazione alla prevenzione e repressione delle infrazioni a norme di carattere penale che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazione. Attualmente sono già in funzione dieci dei posti suddetti.

Conseguentemente alla intensificazione dei servizi, l'attività criminosa è stata combattuta e circoscritta anche in questo settore.

Complessivamente, durante il decorso esercizio, sono stati scoperti 122 reati, con la denuncia di 136 persone. Sono state accertate 1892 contravvenzioni al codice postale, con un incasso da parte dell'Amministrazione postale di circa 20 milioni di lire.

Le scorte effettuate ai valori postali, durante il decorso esercizio, superano le 30 mila.

I servizi di *polizia di frontiera* continuano ad essere oggetto di costante cura. Durante il decorso esercizio essi sono stati ancora potenziati negli effettivi e nella dislocazione dei reparti, che vengono sempre più perfezionati e snelliti per renderli rispondenti, il più possibile, alle aumentate esigenze del traffico e del turismo internazionale.

Per quanto riguarda le esigenze dei traffici sono stati concretati ulteriori accordi di dettaglio, con le autorità di frontiera confinanti, per il progressivo miglioramento dei controlli di polizia ai valichi ferroviari, talchè attualmente le soste dei treni alle stazioni di confine sono limitate quasi generalmente alle necessità ferroviarie. Infatti i controlli di polizia vengono quasi tutti eseguiti durante la corsa dei treni, in modo da esaurirsi per intero, prima dell'arrivo dei convogli nelle stazioni di confine.

Particolari provvidenze sono state adottate per quanto concerne i controlli di polizia anche ai valichi stradali, in vista del costante incremento automobilistico internazionale.

Il costante sviluppo dei servizi di polizia di frontiera, terrestre, marittima ed aerea si desume dai dati statistici che seguono.

Durante il decorso anno, hanno passato le frontiere complessivamente n. 28.246.236 persone, di cui 19.718.523 stranieri ed 8.527.713 italiani così distinti:

frontiera terrestre n. 26.879.625, di cui 18.705.164 stranieri e 8.174.461 italiani;

frontiera marittima n. 683.614, di cui 436.816 stranieri e 246.798 italiani;

frontiera aerea n. 682.997, di cui 576.543 stranieri e 106.654 italiani.

Tali dati non comprendono le persone che hanno attraversato il confine munite di passaporto collettivo, di tessere di frontiera e di altri documenti equipollenti, cosicchè il numero complessivo dei transitanti alle varie frontiere si può calcolare in oltre 33 milioni di persone con un aumento nei confronti dell'anno precedente di quasi 3 milioni.

Il volume del movimento alle frontiere si può desumere dai seguenti altri elementi:

treni controllati n. 96.500; piroscafi controllati n. 41.592; aerei controllati n. 62.951.

È da rilevare il costante sviluppo del movimento turistico negli ultimi anni: nel 1953

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

hanno passato la frontiera n. 25.530.536 persone, di cui n. 16.922.363 stranieri e numero 8.608.173 italiani.

Per quanto riguarda la *polizia stradale* si osserva che la organizzazione dei servizi della stessa è attualmente costituita da: 16 comandi compartimentali, 92 sezioni provinciali, 30 sottosezioni, 56 distaccamenti e 10 posti mobili.

Vi sono impiegati: 122 ufficiali, 722 sottufficiali e 3.101 graduati e guardie, per un complesso di 3.945. Allo scopo di rafforzare gli organici dei reparti si stanno svolgendo, presso le diverse scuole, corsi di specializzazione e si stanno adottando vari provvedimenti per la creazione di una apposita scuola di specializzazione e per reperire altro personale da destinare alla specialità.

Per quanto concerne i mezzi, la polizia stradale dispone attualmente di 407 autoveicoli e 1993 motocicli, ed è in corso la fornitura di 126 autoveicoli e 110 motocicli, che andranno in parte a sostituire materiale logoro ed in parte ad integrare gli organici.

L'attività della specialità durante l'esercizio 1954-55 è sintetizzata dai seguenti dati statistici:

contravvenzioni verbalizzate n. 357.964;

contravvenzioni oblazionate in via breve n. 1.420.518, con un totale di n. 1.768.482.

Quale provento delle oblazioni in via breve è stata versata allo Stato la somma di lire 1.180.305.000; il provento presunto delle contravvenzioni verbalizzate è di lire 3.579.640.000.

Sono state disposte n. 313.211 pattuglie, che percorsero complessivamente chilometri 42.727.171 con una media giornaliera di chilometri 10.952.

I soccorsi stradali prestati furono 10.951, i servizi speciali per interruzioni stradali 1.391.

L'eccezionale sviluppo della circolazione stradale, verificatosi in questi ultimi anni, ha determinato il sorgere di nuovi problemi per l'esecuzione dei servizi di polizia stradale, che sono allo studio da parte del Ministero.

Prima di chiudere questa parte della relazione vanno additati alla riconoscenza del popolo italiano, che apprezza l'opera di tutte le forze di polizia, l'eroismo ed il sacrificio, qualche volta anche supremo, che accompagna la fatica, spesso assai dura, di questi benemeriti servitori dello Stato democratico.

In tema di pubblica sicurezza spiace al relatore, interprete del pensiero della Commissione, dover ripetere i rilievi che da anni si fanno, particolarmente in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in ordine alla mancata riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per adeguarlo alla Costituzione:

Si tratta di dare attuazione all'articolo 13 della Costituzione, che dispone: « La libertà personale è inviolabile.

« Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

L'articolo 16 dispone: « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

« Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ».

Il testo di tali norme è preciso e di fronte allo stesso devono essere rivedute le vigenti disposizioni di legge relative agli istituti dell'ammonizione e del confino.

È noto che in punto riforma del testo unico predetto esistono due disegni di legge: uno di iniziativa parlamentare, degli onorevoli senatori Terracini, Molè ed altri, e uno di iniziativa del Governo. Essi si trovano davanti alla 1^a Commissione del Senato, in sede referente.

È da augurare che la Commissione possa concluderne al più presto l'esame, per dare la possibilità al Parlamento di discutere e decidere sull'importantissimo problema, che riguarda fondamentali libertà del cittadino, garantite dalla Costituzione.

Per dovere di obiettività è da notare però che i provvedimenti di polizia attualmente in corso, emanati in base alla legge vigente, sono di numero assai limitato.

Il numero dei confinati alla data 28 settembre 1955 è complessivamente di 221, il numero degli ammoniti dal 1° ottobre 1954 al 1° ottobre 1955 è di circa 1.500.

SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO

Sono previste in lire 84.350.000 nella parte ordinaria e in 7.500.000 nella parte straordinaria. Non vi sono variazioni in confronto del precedente esercizio, ma solo un arrotondamento di lire 2.200.

Allo stato di previsione della spesa sono allegate tre appendici e precisamente:

A) Appendice n. 1 contenente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

Tali stati pareggiano nella complessiva somma di lire 6.898.143.400.

In confronto della previsione per l'esercizio decorso risulta un aumento nelle spese di lire 156 milioni dovuto principalmente a maggiori esigenze per il restauro di chiese e di edifici ecclesiastici (lire 90 milioni), per sussidi al clero (lire 50 milioni) e per l'acquisto di mobili e arredi sacri (lire 10 milioni).

La complessiva maggiore spesa di lire 156 milioni è compensata per lire 16.460.000 con aumento delle entrate proprie del Fondo per il culto e per lire 139.540.000 con aumento del contributo del Tesoro dello Stato.

I lievi aumenti non possono certo essere criticati, ove si tenga conto che il mantenimento delle chiese risponde ad una esigenza sentita in un Paese totalmente cattolico come il nostro.

Anche i sussidi al clero, al personale addetto al culto, ai seminari ed alle comunità religiose in condizione di particolare bisogno costituiscono, in un Paese eminentemente povero come il nostro, una doverosa assistenza.

La spesa maggiore è quella derivante da disposizioni di leggi e decreti legislativi per supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, ecc., in lire 5 miliardi.

È da osservare che è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento apposito disegno di legge per adeguare gli assegni di congrua al clero, in base al disposto dell'articolo 30, comma terzo, del Concordato con la Santa Sede, all'indice della svalutazione monetaria, che oltrepassa presentemente la misura di 57 volte rispetto all'epoca del Concordato.

Date le condizioni di estremo bisogno di tanta parte del clero, il relatore augura che il disegno di legge venga approvato al più presto, colle modifiche apportatevi dalla Commissione della Camera dei deputati.

B) L'appendice n. 2 reca gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, i quali pareggiano nella complessiva somma di lire 188.676.600.

In confronto del precedente esercizio risulta un aumento nelle spese di lire 13.419.000 dovuto principalmente alle maggiori esigenze per restauri di fabbricati e di edifici ecclesiastici (lire 10 milioni) ed all'aumento del fondo a disposizione (lire 3.344.000).

Il pareggio con l'entrata è mantenuto con gli aumenti di lire 183.000 nelle rendite patrimoniali dell'azienda e di lire 13.236.000 nell'assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato.

C) Infine l'appendice n. 3 porta gli stati di previsione della entrata e della spesa dei patrimoni riuniti ex economici. Essi pareggiano nella complessiva somma di lire 107.867.800.

In confronto della previsione del precedente esercizio la spesa presenta un aumento di lire 1.950.000 risultante dalla differenza fra le maggiori occorrenze previste per sussidi al clero (lire 3 milioni), per il Fondo clero veneto (lire 1 milione e 100 mila), per il fondo di riserva per le spese obbligatorie (lire 500 mila) e per spese contrattuali (lire 50 mila), e le minori spese di personale (lire 2 milioni e 700 mila).

Il pareggio con l'entrata è mantenuto con gli aumenti di lire 847.800 nelle rendite patrimoniali dell'azienda, di lire 1.100.000 nell'entrata del Fondo clero veneto e di lire 2.200 nel contributo del Tesoro dello Stato.

Per quanto riguarda gli Istituti ecclesiastici e gli Enti di culto, contemplati dal Concordato, è doveroso richiamare le modificazioni introdotte col decreto presidenziale n. 968, più volte citato, a seguito delle quali l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni, eredità o legati, quando il valore degli immobili non sia superiore a lire 25 milioni, è data dal Prefetto.

Per il trasferimento di beni immobili l'autorizzazione è concessa con decreto del Prefetto,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche se il valore sia superiore a 25 milioni di lire.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati, l'autorizzazione è data pure dal Prefetto, ad eccezione dei casi ove il valore ecceda lire 15 milioni, quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili, lire 20 milioni nel caso di vendita a licitazione privata, lire 30 milioni nel caso di vendita a pubblici incanti.

Analogamente è stato disposto anche per gli Istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato.

Il decentramento burocratico è notevole e va segnalato.

SPESE PER I SERVIZI ANTINCENDI

Sono previste in lire 1 miliardo e 200 milioni nella parte ordinaria, con un aumento di 30 milioni in confronto del precedente esercizio, ed in lire 20 milioni nella parte straordinaria, con una diminuzione di lire 1 milione e 500 mila.

L'aumento riguarda il contributo dello Stato alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese relative al funzionamento dei servizi antincendi nei porti.

Come è noto con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, venivano istituiti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, e la Direzione generale dei servizi antincendi, quale ripartizione organica dello stesso Ministero.

I compiti che la predetta legge ed il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, concernente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale di detto Corpo, conferiscono alla predetta Direzione generale sono vasti e complessi, sia nel campo tecnico, sia in quello amministrativo, riguardando il coordinamento e l'attività dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, che nel loro insieme costituiscono il Corpo nazionale, la loro attrezzatura, nonché l'assunzione, la preparazione e l'addestramento del personale, sia che trattisi degli ufficiali, sia dei sottufficiali e vigili.

Il Corpo nazionale è costituito da personale

permanente e volontario, distinto in ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Gli ufficiali permanenti sono 217, il personale non statale permanente (sottufficiali, vigili scelti, vigili), ripartito organicamente fra i Corpi provinciali, ascende a 3.123 unità. Attualmente, per integrare la forza del personale permanente, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 254, risultano assunti in servizio continuativo 73 ufficiali volontari e 2.602 sottufficiali, vigili scelti e vigili. In attuazione della legge 13 ottobre 1950, n. 913, prestano servizio presso il Corpo nazionale 805 unità di leva di cui 338 sono dislocate presso i Corpi provinciali, e 477 frequentano il prescritto corso di addestramento tecnico professionale alle scuole centrali, per essere poi destinati, se riconosciuti idonei, ai Corpi provinciali.

In complesso il personale dei vigili del fuoco, in tutti i suoi gradi e le sue categorie, è costituito da 7.048 unità, ma tale numero, in relazione ai compiti dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici, è inferiore alla necessaria dotazione organica, la quale dovrebbe raggiungere le 10.000 unità.

Nell'ambito della Direzione generale dei servizi antincendi funziona la Cassa sovvenzioni antincendi, avente propria personalità giuridica, istituita con la citata legge 27 dicembre 1941, al fine di provvedere al finanziamento dei Corpi provinciali, delle scuole centrali di applicazione e di istruzione, e di ogni altra istituzione intesa a migliorare ed incrementare i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonché i soccorsi tecnici in genere. Sorse così nel complesso delle scuole sito alle Capannelle (Roma) il Centro studi il quale, per i laboratori scientifici che lo compongono, è unico in Europa.

BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA CASSA SOVVENZIONI ANTINCENDI
PER IL 1955.

Il bilancio di previsione della predetta Cassa per l'esercizio 1955, approvato dal Ministro dell'interno con provvedimento dell'8 febbraio 1955, n. 1530, ha un totale di spese effettive di lire 8.653.810.000, alle quali corrispondono entrate effettive per un ammontare di lire 7.180.810.000.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ad integrazione del bilancio è stato richiesto, come per i precedenti esercizi finanziari, un contributo straordinario da parte dello Stato di lire 1.473 milioni.

In particolare, il bilancio della predetta Cassa per l'esercizio 1955 prevede le seguenti entrate e spese effettive:

ENTRATE ORDINARIE:			
Categoria 1 ^a .	Rendite patrimoniali	L.	14.550.000
»	2 ^a . Contributi:		
	a) Società di assicurazioni	L.	620.000.000
	b) Contributo antincendi dei comuni	»	5.242.000.000
	c) Concorso dello Stato per il servizio di vigi- lanza nei porti	»	1.223.000.000
			» 7.085.000.000
»	3 ^a . Ritenute al personale civile in servizio temporaneo presso la Cassa sovvenzioni antincendi	»	260.000
»	4 ^a . Ritenute varie	»	30.000.000
			L. 7.129.810.000
			L. 7.129.810.000
ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI:			
Categoria 1 ^a .	Riscossione di crediti	L.	51.000.000
			L. 51.000.000
	Totale	L.	7.180.810.000
Contributo dello Stato		»	1.473.000.000
			L. 8.653.810.000
			L. 8.653.810.000
SPESE ORDINARIE:			
Categoria 1 ^a .	Oneri patrimoniali	L.	3.000.000
»	2 ^a . Spese generali	»	346.050.000
»	3 ^a . Spese per il Corpo nazionale vigili del fuoco	»	800.560.000
»	4 ^a . Sovvenzioni ai Corpi provinciali vigili del fuoco	»	5.735.200.000
»	5 ^a . Spese per l'attrezzatura tecnica e per il vestiario	»	1.510.000.000
»	6 ^a . Spese per l'assistenza dei vigili del fuoco	»	44.500.000
»	7 ^a . Fondo di riserva	»	100.000.000
			L. 8.539.310.000
SPESE STRAORDINARIE:			
Categoria 1 ^a .	Oneri patrimoniali	L.	3.000.000
»	2 ^a . Spese generali	»	1.500.000
			L. 4.500.000
SPESE PER MOVIMENTO CAPITALI:			
Categoria 1 ^a .	Mutui attivi	L.	110.000.000
			L. 110.000.000
	Totale	L.	8.653.810.000
			L. 8.653.810.000

Di regola, tutte le spese inerenti al servizio antincendi dovrebbero essere coperte dalle entrate della Cassa sovvenzioni e, particolarmente, con i contributi dei Comuni di cui alla legge 9 aprile 1951, n. 338. Di fatto, però, nell'intento di non aggravare l'onere che fa carico ai Comuni sedi di Corpo o di distaccamento, dal 1953 la misura dei contributi si è consolidata sulla base di aliquote fisse.

È così avvenuto che pure essendosi verificati nuovi e maggiori oneri quali: la spesa inerente al servizio degli ausiliari di leva del Corpo nazionale, il cui contingente annuo è sulla media di 1.500 unità; i miglioramenti economici al personale, parificato nel trattamento economico al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; i maggiori contributi previdenziali; le integrazioni di pensione ai vigili permanenti collocati a riposo; il funzionamento del Centro studi, ecc., i contributi dei Comuni sono rimasti pressochè inalterati.

L'ammontare dei contributi antincendi per l'anno 1954 è stato di lire 5.356.064.856, distinto in lire 4.590.089.210 per i Comuni sedi di Corpo o di distaccamento, ed in lire 766.005.646 per gli altri; i versamenti sono stati effettuati per un importo di lire 4.352.709.288, rimanendo un credito verso i Comuni, per contributi 1954, di lire 1.003.355.568.

I contributi dell'anno 1955 sono stati, invece, accertati in lire 5.234.013.602, e la diminuzione, rispetto al decorso anno, è dovuta all'istituzione del servizio regionale antincendi nella regione Trentino-Alto Adige.

I crediti della Cassa medesima per contributi relativi agli esercizi 1954 e retro, non versati alla data del 31 marzo 1955, ammontano a lire 4.537.975.714.

Tale situazione costringe la Cassa sovvenzioni a ricorrere ad anticipazioni di cassa, col conseguente rilevante onere di interessi, allo scopo di provvedere alle inderogabili esigenze della sua complessa attività finanziaria.

È perciò auspicabile un provvedimento che riveda tutta la materia dei contributi a carico dei Comuni, per sollevare dal gravoso onere se non tutti i Comuni, almeno i Comuni minori, che solo eccezionalmente beneficiano del servizio stesso.

È da ricordare che è in corso di esecuzione la recente legge 12 giugno 1955, n. 510, che autorizza la concessione di un contributo straordinario alla detta Cassa di tre miliardi e seicento milioni, per far fronte alle spese occorrenti per ampliamenti, nuove costruzioni ed attrezzature di locali destinati alle scuole centrali ed alle caserme, nonché per provvedere al rinnovamento dei natanti.

Per quanto riguarda il personale del Corpo vigili del fuoco è da osservare che nella seduta del 5 ottobre 1955 sono stati approvati dalla nostra Commissione due provvedimenti: il primo portante aumenti alle tabelle dei compensi spettanti al personale permanente per prestazioni straordinarie ed al personale volontario in servizio discontinuo, nonché aumento dei compensi per i servizi a pagamento; il secondo relativo al trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva, divenuti inabili per cause di servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti.

Ambedue i provvedimenti, in precedenza già approvati dalla Camera dei deputati, vengono incontro ad esigenze ripetutamente fatte presenti dalla benemerita categoria.

L'attività svolta dai vigili del fuoco nelle 92 provincie è stata assai intensa in tutti i settori.

Nel 1954 si sono avuti 48.431 interventi, di fronte a 45.259 dell'anno precedente; quasi la metà degli interventi è dovuta ad incendi.

Gli infortuni fra il personale in servizio continuativo, nel 1954 sono stati 242, di fronte a 297 dell'anno precedente.

La Commissione esprime il proprio plauso a tutti gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'opera benefica che essi svolgono con tanto spirito di abnegazione e sacrificio.

Non è forse inopportuno ricordare che la rubrica in esame si intitola « Spese per i servizi antincendi e della protezione antiaerea ». Nella parte ordinaria è stata modificata la dizione, eliminando le spese per la protezione antiaerea, ma la stessa è rimasta nella parte straordinaria e così nel riassunto.

Nella parte straordinaria è prevista la spesa di venti milioni per i servizi di liquidazione della protezione antiaerea.

Il relatore esprime il voto ardente di ogni cittadino che la comprensione fra tutti i po-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poli del mondo, e la stessa enorme potenza distruttiva degli odierni mezzi bellici preservino il nostro Paese ed il mondo dagli orrori di una nuova guerra. Non può però fare a meno di notare che il problema della difesa civile in altre Nazioni non è stato dimenticato.

È certamente un grave problema quello della difesa civile, sul quale il relatore si permette richiamare l'attenzione del Senato, esponendo — per non appesantire la relazione — in un allegato alla stessa quanto viene fatto all'estero per la difesa civile.

SPESE PER L'ASSISTENZA PUBBLICA

Ammontano complessivamente a lire 39.181.429.355, di cui 14.501.700.000 nella parte ordinaria, con un aumento di lire 4.130.000.000 in confronto del precedente esercizio ed a lire 24.679.729.355 nella parte straordinaria, con un aumento di lire 25 milioni 968 mila.

Devesi ripetere che molti oneri, che nel precedente esercizio figuravano nella rubrica in esame, sono stati trasportati tra le spese generali, in maniera che l'effettivo maggiore stanziamento in bilancio ascende a lire 5.795.000.000.

Esso è destinato a soddisfare le seguenti esigenze:

a) concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi per lire 1.100.000.000;

b) contributo annuo a favore dell'opera nazionale per i ciechi civili lire 4.200.000.000;

c) assistenza in natura di cui al capitolo 124 lire 120.000.000;

d) assegnazione straordinaria per l'integrazione di bilanci degli E.C.A. e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica lire 200.000.000;

e) interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa DD.PP. per il finanziamento delle costruzioni di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta lire 175.000.000.

In complesso sono lire 5.795.000.000 di maggiori e nuovi oneri che sono iscritti in bilancio per la assistenza pubblica.

L'attività assistenziale viene svolta nella massima parte dagli E.C.A., il cui compito consiste nell'assistenza generica a favore degli indigenti.

Tale assistenza viene svolta con i mezzi derivanti dalle entrate patrimoniali degli Enti stessi e con il contributo integrativo concesso dallo Stato. Le rendite però sono quanto mai esigue; per i 7.793 Comuni della Repubblica ammontano complessivamente a circa lire 750.000.000.

Pertanto l'onere maggiore dell'assistenza viene sostenuto con i fondi messi a disposizione dallo Stato. Tali fondi ammontano nell'esercizio in esame a complessive lire 13.500.000.000. In forza dell'articolo 17 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, i quattro quinti dei fondi stanziati annualmente per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza vengono dal Ministero ripartiti nei primi due mesi dell'esercizio finanziario tra le provincie, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti alla integrazione dei bilanci degli Enti predetti. Il riparto viene eseguito sulla base della entità numerica della popolazione delle singole provincie, nonché delle loro esigenze economiche in relazione alla produttività ed allo stato di bisogno di ciascuna zona.

Gli Enti comunali di assistenza provvedono alla corresponsione della maggiorazione sul trattamento assistenziale agli appartenenti alle sottoelencate categorie, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 996:

a) iscritti negli elenchi dei poveri ed assistiti in modo continuativo dagli E.C.A.;

b) ricoverati in Istituti di assistenza e beneficenza pubblica;

c) congiunti di militari alle armi;

d) profughi sfollati e sinistrati di guerra.

Per tale scopo è prevista in bilancio la somma di lire 6.000.000.000 che viene ripartita fra le prefetture, tenendo presente l'elemento popolazione e la situazione economica e ambientale di ciascuna provincia.

In relazione ai voti da più parte presentati per il rinnovamento della legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tuttora disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e da successive disposizioni integrative e modificative, è stato predisposto dalla Direzione generale dell'assistenza pubblica un progetto di riforma, le cui linee essenziali possono essere sintetizzate come segue:

a) il tanto auspicato coordinamento delle attività assistenziali e la realizzazione di una maggiore uniformità di direttive nella sfera di azione degli organismi nazionali che operano nel campo dell'assistenza sarebbero attuati mediante la devoluzione al Ministero dell'interno delle funzioni di vigilanza ora spettanti alla Presidenza del Consiglio nei riguardi di tali Enti, fra i quali — per non citarne che alcuni — sono da ricordare l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, l'Opera nazionale orfani di guerra, l'Opera nazionale ciechi civili, l'Amministrazione aiuti internazionali. In tale prospettiva è prevista anche la restituzione al Ministero dell'interno dei poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale maternità ed infanzia, ora esercitati dall'Alto Commissariato igiene e sanità;

b) la costituzione presso il Ministero dell'interno di un organo tecnico denominato « Comitato centrale dell'assistenza pubblica »;

c) l'integrazione della composizione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con alcuni membri dotati di competenza specifica nei problemi assistenziali;

d) l'inclusione di alcuni componenti, pure essi particolarmente qualificati, nel comitato amministrativo dell'E.C.A.;

e) la nuova regolamentazione del « libretto di assistenza »;

f) la revisione delle norme che disciplinano l'ordinamento amministrativo degli Ospedali pubblici e delle altre Istituzioni di assistenza e beneficenza.

In particolare per quanto riguarda la nuova regolamentazione del « libretto di assistenza » devesi rammentare che, in base all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, viene compilato in ogni Comune, a cura dell'E.C.A., un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assi-

stenza, ed agli iscritti in tale elenco viene rilasciato dall'Ente medesimo, d'ufficio o su richiesta, un libretto di assistenza.

La stessa norma prescrive inoltre che gli E.C.A. e le altre istituzioni pubbliche e private che operano in campo assistenziale hanno l'obbligo di esigere da coloro che richiedono l'assistenza il possesso del libretto e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Il problema di cui si tratta si connette strettamente con l'attività degli E.C.A. e non è certo di secondaria importanza; il « libretto di assistenza » costituisce infatti lo strumento adatto ad attuare il coordinamento dell'assistenza esplicita dalle varie istituzioni, nonchè ad evitare il frazionamento e la dispersione dell'assistenza nella pluralità degli enti che la esercitano ed, infine, ad eliminare i cosiddetti « parassiti » o « professionisti » dell'assistenza medesima.

A queste considerazioni è stata ispirata, nello studio del progetto di riordinamento, l'ulteriore disciplina del libretto di assistenza. Viene infatti stabilito che « per usufruire di qualsiasi forma di assistenza, non derivante da rapporti di lavoro o da assicurazioni sociali, gli interessati debbono munirsi del libretto di assistenza »; in tale modo quindi si conferma il dovere degli assistiti di munirsi del documento, più che l'obbligo degli E.C.A. di esigerlo.

Si è precisato poi che i libretti di assistenza debbono essere annualmente convalidati e che, a tal fine, gli enti comunali di assistenza devono eseguire ogni anno la revisione dell'elenco delle persone bisognose previsto dal primo comma del citato articolo 15 del decreto del 1945. È stato inoltre disposto che sul « libretto » debbono essere annotati, a cura degli Uffici del lavoro, gli estremi del libretto di lavoro del quale l'interessato sia eventualmente in possesso e che, ove ne sia sprovvisto, debba esserne fatta menzione.

Certamente il maggiore o minore successo pratico nell'uso del « libretto di assistenza » dipende da un più o meno razionale e proficuo coordinamento fra l'E.C.A. e l'Ufficio di collocamento comunale, ossia fra l'elenco degli assistiti tenuto dall'E.C.A. e lo schedario dei lavoratori tenuto dal predetto ufficio. L'aggiornamento ed il perfezionamento di tale scheda-

rio può riuscire di somma importanza nella esplicazione dell'attività assistenziale, specie in dipendenza della regolare annotazione nello schedario stesso dello stato di occupazione o di sottoccupazione dell'assistibile e delle provvidenze alle quali questi dovesse aver diritto nei confronti di enti mutualistici o previdenziali.

A tale proposito la partecipazione, prevista dal progetto di riforma, del dirigente dell'ufficio comunale del lavoro in seno al comitato dell'E.C.A., quale componente di diritto, potrà valere a rendere più efficace ed operante la nuova disciplina del libretto di assistenza, collegata con l'anagrafe dei lavoratori.

Delle particolari attività svolte nel settore dell'assistenza sia consentito porne in rilievo tre: assistenza ai profughi, fondo soccorso invernale, assegno a vita ai ciechi civili.

ASSISTENZA AI PROFUGHI.

L'assistenza ai profughi impegna notevolmente l'opera del Ministero, il quale tende al graduale reinserimento dei profughi nella vita normale della Nazione, mediante la completa chiusura nei centri di raccolta e la costruzione di apposite case in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Sono stati finora costruiti da parte degli Istituti autonomi delle case popolari 2.493 alloggi, dei quali 1.459 sono già abitati, mentre gli altri 1.034 lo saranno appena completati gli allacciamenti dei servizi (luce, gas, acqua), per i quali si sta provvedendo.

In dipendenza di tale attività è stato possibile ridurre notevolmente il numero dei ricoverati nei centri di raccolta, il che ha consentito di procedere dal luglio 1954 ad oggi alla definitiva chiusura di dieci di detti centri, restandone in funzione solo altri 22, i quali cesseranno gradualmente entro il luglio 1956, via via che saranno completate le nuove case.

Oltre agli alloggi di cui sopra, i profughi assistiti in campo e fuori hanno beneficiato di 1.862 case loro assegnate a norma dell'articolo 17 della legge n. 137, il quale stabilisce che il 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, dalla U.N.R.R.A.-Casas ed all'I.N.C.I.S. deve essere

per quattro anni riservato all'anzidetta categoria.

Come è noto, col 30 giugno 1955 è venuto a scadere il termine di validità della legge n. 137 per l'assistenza a favore dei profughi prevista da detta legge.

La Commissione auspica che la legge stessa venga ulteriormente prorogata o che si provveda alla emanazione di un altro provvedimento che tenga conto delle necessità di vita dei profughi, che ancora non hanno potuto trovare occupazione.

L'assistenza è però mantenuta nei confronti dei profughi in età superiore ai 65 anni e di quelli inabili al lavoro. Per i profughi privati, in conseguenza delle nuove disposizioni, del sussidio governativo i quali versano in condizioni di particolare bisogno è stata disposta la concessione di sussidi straordinari, per i quali sono già state effettuate opportune assegnazioni ai Prefetti sui fondi E.C.A.

Meritano di essere segnalati gli sforzi compiuti dall'Amministrazione per l'avvio al lavoro del maggior numero di profughi, anche facilitando la loro emigrazione in Australia. In base ad un accordo recentemente concluso col Comitato intergovernativo migrazioni europee (C.I.M.E.) è stato possibile finora l'espatrio di oltre 200 persone con una spesa di lire 6.300.000. Per ogni profugo il C.I.M.E. anticipa la somma di lire 30.000 che costituisce il contributo dato dal Ministero nelle spese di emigrazione.

Particolare rilievo merita in questo campo l'intesa intercorsa con l'« Aiuto svizzero all'Europa » relativo ad un primo esperimento di immissione di profughi in poderi abbandonati dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Per l'attuazione di questo primo esperimento, l'organizzazione suddetta ha messo a disposizione la somma di 66.000 franchi svizzeri, pari a circa dieci milioni di lire, con la quale potranno essere acquistate scorte vive e morte da assegnare a famiglie coloniche da immettere in alcuni poderi della suddetta zona.

Ove, come si spera, l'esperimento in corso dia buon esito, si potrà, con lo stesso sistema o con fondi anticipati dallo Stato, provvedere alla sistemazione di almeno 500 famiglie coloniche di profughi, in considerazione che la Prefettura di Bologna ha segnalato numerosi poderi attualmente abbandonati.

FONDO SOCCORSO INVERNALE.

Il fondo nazionale di soccorso invernale, istituito in via permanente con legge 3 novembre 1954, n. 1042, ha lo scopo di incrementare nella più dura stagione dell'anno l'assistenza agli indigenti.

Al suddetto fondo nazionale, gestito fuori bilancio, affluiscono per legge:

il contributo dello Stato dell'importo di lire 1.000.000.000;

le somme realizzate dall'applicazione, in 31 giornate festive di ciascun anno, di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive;

le somme realizzate dalla applicazione, per l'intero anno, di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso ai casinò da gioco;

le somme provenienti da un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri;

le somme realizzate dall'applicazione di un sovrapprezzo di importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano, in dodici domeniche di ciascun anno, sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di trasporto extra urbane, nonchè sui biglietti per il transito degli automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade.

Affluiscono ancora al predetto fondo le offerte volontarie dei dipendenti dello Stato in servizio presso le Amministrazioni centrali dei Ministeri (offerte commisurate ad una giornata od a mezza giornata di stipendio a seconda dei gradi) nonchè le offerte degli enti a carattere nazionale, con sede in Roma, e del loro personale.

Per l'attuazione del soccorso invernale vengono inoltre costituite presso le Prefetture appositi « fondi provinciali » ai quali affluiscono le offerte volontarie dei cittadini e quelle raccolte nelle scuole, i contributi dei funzionari ed impiegati statali degli uffici periferici e dei dipendenti dagli enti locali, dell'agricoltura e del commercio, nonchè tutti gli altri proventi derivanti da iniziative locali.

Poichè, per altro, i fondi provinciali non sono mai sufficienti, si provvede ad integrarli con i mezzi affluiti al fondo nazionale.

L'attuazione della campagna per il soccorso invernale è affidata alla Direzione generale dell'assistenza, secondo le direttive di un apposito Comitato composto dai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentita un'apposita Commissione composta dai rappresentanti delle varie forze produttive della Nazione, nonchè da esponenti delle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici comunque interessati al problema.

Giusta le istruzioni del Comitato di cui sopra sono state, nel decorso inverno, attuate le seguenti iniziative, affidate per l'esecuzione ai prefetti:

a) distribuzione periodica di viveri di prima necessità;

b) distribuzione di vino per le due più solenni festività dell'inverno (Natale e Capod'anno);

c) distribuzione di latte ai vecchi indigenti ultra settantenni;

d) apertura ed incremento di mense collettive ove la consuetudine lo consigli;

e) distribuzione di indumenti e pagamento di bollette arretrate di luce e gas (al massimo tre mesi), nonchè distribuzione di legna da ardere;

f) spignoramento (non oltre una volta per stagione) di polizze dei monti di pietà, con esclusione degli oggetti preziosi, e limitatamente — in linea di massima — ai depositi effettuati fino al 30 novembre 1954;

g) pagamento fino a tre mensilità arretrate di affitto per i bisognosi che hanno sfratti in fase esecutiva;

h) erogazioni di contributi per l'esecuzione di tutte le opere di pubblica utilità, a condizione che sia accertato che attraverso detta contribuzione sia effettivamente incrementata l'occupazione operaia nella campagna invernale in corso;

i) altre forme di interventi, secondo le esigenze e le tradizioni locali.

Per la campagna del soccorso invernale 1954-55 sono finora affluite ai fondi provinciali offerte per complessive lire 1.272.953.577, mentre al fondo nazionale è affluita, alla data del 30 settembre 1955, la somma complessiva di

lire 6.103.607.220 (ivi compreso il miliardo elargito dallo Stato), sulla quale sono state disposte le seguenti assegnazioni:

a) contributi integrativi alle Prefetture	L. 5.069.500.000
b) contributi per sussidi ai lavoratori della piccola pesca	212.157.000
c) contributi a enti vari a carattere nazionale	323.000.000

Con un totale quindi di uscite per L. 5.604.657.000

La gestione 1954-55 presenta perciò alla suddetta data un residuo attivo di lire 498 milioni 950.220. E poichè si ha ragione di ritenere che entro il 31 ottobre 1955 (data di chiusura della campagna) affluiranno ulteriori entrate per complessive lire 187.555.322, al termine della gestione si avrà presumibilmente una disponibilità di lire 686.505.542 alle quali vanno aggiunte lire 329.378.307, residue dalla gestione 1953-54.

Con tali somme si provvederà, come già in parte si sta facendo, a venire incontro a situazioni particolari via via prospettate al Ministero e si farà fronte alle prime esigenze della prossima campagna, in attesa della realizzazione del previsto finanziamento.

ASSEGNO A VITA AI CIECHI CIVILI.

L'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, numero 632, istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili, stabilisce la concessione di un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento esecutivo, che si sarebbe dovuto emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta della Presidenza del Consiglio, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato.

Il Ministero dell'interno, subito dopo l'entrata in vigore della legge, ravvisò l'opportunità di autorizzare l'Opera a concedere agli aventi diritto un congruo acconto mensile sull'assegno a vita. All'uopo, superando non lievi difficoltà da parte della Corte dei conti, fu disposto, nel novembre dello scorso anno, l'accreditamento di lire 1.320.000.000 sull'apposito stanziamento del bilancio, a favore dell'Opera nazionale ciechi civili; altri accreditamenti furono periodicamente effettuati fino all'esaurimento del fondo di lire 4.200.000.000 disponibile per l'esercizio 1954-55; attualmente è in corso una nuova erogazione sul bilancio del corrente esercizio.

L'Opera ha potuto così erogare l'acconto di lire 10.000 mensili, corrispondente all'assegno minimo previsto dalla legge, a circa 30.000 ciechi civili, precedentemente beneficiari dell'assegno alimentare corrisposto dall'Unione italiana ciechi, nei confronti dei quali sussisteva perciò la garanzia di una valutazione già compiuta sulle rispettive condizioni di minorazione e di bisogno.

Per quanto concerne il regolamento esecutivo la Commissione ritiene doveroso fare presente che è necessario che esso venga approvato al più presto, onde poter dare attuazione alla legge in favore di una categoria di cittadini tanto disgraziata e bisognosa.

* * *

Col citato decreto presidenziale n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, riguardo alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza sono state apportate le seguenti modifiche alle precedenti disposizioni.

Appartengono alla prima classe delle predette istituzioni solo quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno una entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartengono alla seconda classe.

È stata soppressa la norma relativa alla omologazione da parte del Ministero delle deliberazioni delle istituzioni anzidette, che riguardino modificazioni ai ruoli organici del personale od alle relative norme regolamentari,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la cui approvazione rimane affidata agli organi periferici di tutela.

In ogni provincia un consigliere di prefettura è incaricato dal Prefetto di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza.

A modificazione delle norme sulla riscossione delle rette di spedalità di cui al decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato e modificato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, è stato disposto che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sia stanziato annualmente un fondo per le anticipazioni delle rette di spedalità, e che tale fondo venga ripartito da parte del Ministero, al principio di ogni esercizio finanziario, tra le provincie, in relazione alle necessità del servizio, per somma pari ai quattro quinti del fondo suddetto nel bilancio.

Il restante quinto del fondo suddetto è assegnato dal Ministero, con successivi provvedimenti, a quelle provincie nelle quali si vengono a determinare particolari esigenze nel corso dell'esercizio finanziario.

Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna provincia sono effettuate dal Prefetto sulla base di elenchi esecutivi di spedalità liquide ed esigibili, a norma delle disposizioni di legge.

I prefetti, entro il 31 luglio di ciascun anno, dovranno notificare agli esattori dei Comuni debitori, compresi nel territorio della Provincia, le note specifiche delle anticipazioni agli ospedali per rette di degenza nell'esercizio finanziario precedente. Le notifiche, delle quali deve essere data notizia ai Comuni debitori, impongono all'esattore l'obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente, prelevandolo sulle singole rate della sovrimposta fondiaria ovvero, in mancanza, di altro tributo comunale riscuotibile con ruolo.

È stata pure modificata la composizione dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza e si sono deferite agli stessi tutte le attribuzioni dei soppressi Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica.

Si è già detto riguardo al riparto dei fondi stanziati dallo Stato per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

La Commissione esprime il voto che il Governo provveda al più presto a presentare al Parlamento il disegno di legge coordinatore dell'assistenza; ripete altresì l'augurio che le migliorate condizioni di ordine del Paese consentano la riduzione ulteriore delle spese per la pubblica sicurezza, riducendo il personale, allo scopo di aumentare i fondi in bilancio per le esigenze dell'assistenza pubblica.

In verità l'augurio cordiale della Commissione è altresì che il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del Paese, ed il conseguente incremento dei posti di lavoro, siano tali da rendere effettivamente attuale per tutti i cittadini il diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione, in maniera che non vi sia bisogno di maggiori fondi per l'assistenza.

Questa dovrebbe limitarsi soltanto agli indigenti incapaci di provvedere da sé al loro mantenimento, od ai casi di povertà per eccezionali disgraziati eventi della vita. Per tutti gli altri cittadini dovrebbe provvedere la previdenza sociale.

ONOREVOLI SENATORI,

Il relatore chiede fin d'ora venia delle lacune e difetti della relazione, ed augura che alle une ed agli altri venga autorevolmente rimediato con un ampio, sereno, costruttivo dibattito da parte dell'Assemblea, che prospetti le migliori soluzioni dei problemi più assillanti che investono l'Amministrazione dell'interno, e soprattutto i settori Pubblica sicurezza e assistenza pubblica.

È fin d'ora certo che frutto del dibattito sarà la conferma del giudizio positivo che sull'opera del Ministero dell'interno è stato espresso dalla Commissione, la quale pertanto, onorevoli senatori, vi invita a dare la approvazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56.

PIECHELE, *relatore.*

LA DIFESA CIVILE ALL'ESTERO

INDICE

PAESI DELLA N. A. T. O.:

Stati Uniti	Pag.	31
Canada	»	32
Inghilterra	»	33
Belgio	»	33
Olanda	»	34
Danimarca	»	35
Francia	»	36
Lussemburgo	»	36
Grecia	»	36
Norvegia	»	37
Germania	»	38

STATI NEUTRALI:

Svezia	Pag.	38
Svizzera	»	39

ALTRI STATI:

Australia, India, Pakistan, Egitto, Sud America, Brasile, Cile, Argentina	Pag.	39
Russia	»	39

LA DIFESA CIVILE ALL'ESTERO

Gli appunti che seguono si prefiggono lo scopo di fornire un quadro sintetico della organizzazione e dello sviluppo della difesa civile nella maggior parte dei paesi europei e d'oltre mare.

L'importanza di mettere in evidenza quanto è stato fatto all'estero non costituisce soltanto un mezzo di paragone e un incitamento per la difesa civile italiana, ancora assente nella realizzazione di questa importantissima ed imprescindibile opera di prevenzione, ma essendo la difesa civile parte integrante della difesa attiva, è così possibile comparare l'efficienza del programma complessivo della nostra difesa con quello della sicurezza delle altre nazioni.

Con la prospettiva dell'impiego delle armi termonucleari, si è avuta la conseguente ripercussione sulla pianificazione dell'offesa e quindi della difesa civile.

PAESI DELLA N.A.T.O.

STATI UNITI.

La legge federale della difesa civile fu approvata dal Congresso nel gennaio 1951. La stessa legge costituiva « l'Amministrazione Federale » per la difesa civile sotto la direzione di un amministratore nominato dal Presidente con i seguenti compiti: 1) preparare i piani e i programmi nazionali per la difesa civile negli Stati Uniti; 2) delegare determinati Dipartimenti governativi per assolvere le varie responsabilità della difesa civile e coordinare le attività dei vari Dipartimenti; 3) provvedere alle comunicazioni e agli allarmi aerei; 4) studiare ed attuare le misure per la difesa civile onde ottenere la protezione della vita dei cittadini e dei loro beni; 5) provvedere ai

programmi di addestramento, organizzare le scuole per la difesa civile, provvedere agli istruttori; 6) diffondere fra la popolazione opportune informazioni sulla difesa civile, mediante mezzi adeguati; 7) assistere gli Stati nel formare delle unioni per l'aiuto reciproco e per coordinare le loro attività; 8) preparare il materiale e l'attrezzatura necessari per la difesa civile; 9) concedere contribuzioni finanziarie agli Stati per scopi di difesa civile; 10) rinnovo ed eventuale alienazione delle scorte accumulate per la difesa civile.

È stato accumulato il materiale sanitario in zone determinate e prestudiate per un totale di circa dieci milioni di dollari.

Le varie attività ed i conseguenti molteplici servizi che interessano la difesa civile sono in avanzato sviluppo ed in continua evoluzione attraverso studi ed esperimenti, come segue:

Evacuazione. — Numerosi piani interessano questa importante organizzazione di difesa civile e si prevede un tempestivo trasferimento dalle zone dichiarate pericolose a quelle di maggiore sicurezza dei bambini, delle scuole, delle madri con i bambini piccoli, delle madri gestanti, degli ammalati e delle persone anziane.

Ricoveri. — Si tende a raggiungere il numero dei ricoveri necessari, utilizzando le strutture esistenti e rinforzandole opportunamente dove viene ritenuto necessario. È tuttora in corso un controllo delle costruzioni esistenti nelle zone di probabile obiettivo, allo scopo di dare suggerimenti in merito a: 1) impiego delle costruzioni già esistenti come ricoveri; 2) le necessarie modifiche da apportare alle costruzioni esistenti e suscettibili di essere impiegate come ricoveri; 3) la costruzione di ricoveri comuni dove quelli esistenti risultino inadeguati.

Molta pubblicità viene fatta per la costruzione dei grandi ricoveri pubblici.

Allarme. — L'organizzazione del sistema di allarme è in avanzata attuazione in tutto il territorio degli Stati Uniti.

I controllori della difesa civile per gli allarmi agiscono e si addestrano in cooperazione col Comando delle Forze aeree ed esistono già circa 175 centri di allarme della difesa civile. Molti Stati e città hanno già provveduto ad installare le sirene per gli allarmi antiaerei e a mano a mano si inseriscono nel sistema anche i centri minori.

Servizi pubblici e servizi tecnici. — I servizi a carattere tecnico e professionale in tempo di pace sono organizzati indipendentemente l'uno dall'altro, ma in tempo di guerra essi formeranno parte integrante della difesa civile.

Nell'organizzazione federale della difesa civile vi sono divisioni responsabili della elaborazione dei piani di ciascuno di questi servizi (polizia, vigili del fuoco, salute pubblica, assistenza ecc.). Il Commissario governativo della salute pubblica dello Stato è previsto che riceva la nomina ed assuma la carica di commissario per i servizi sanitari di salute pubblica per la difesa civile alle dipendenze del Direttore per la difesa civile di ciascuno Stato.

Reclutamento. — Viene ritenuta necessaria in caso di guerra una forza totale della difesa civile di 17.500.000 persone. Lo Stato di New York prevede la necessità di 2.000.000 uomini.

Pubblicità. — Considerevole è il quantitativo di materiale pubblicitario per la difesa civile. Detta pubblicità è sorretta quasi interamente dal finanziamento della pubblicità industriale. Molti sono gli opuscoli, le riviste e le pubblicazioni in genere illustranti i vari aspetti della difesa civile. Diffuse sono anche le trasmissioni per televisione di programmi illustranti le necessità della difesa civile. L'industria cinematografica è stata indotta a produrre films propagandistici sulla difesa civile da programmare in visione gratuita.

Addestramento. — Diverse scuole di addestramento preparano istruttori e specialisti per la difesa civile.

Difesa civile per collettività. — Gli stabilimenti industriali, gli ospedali, le scuole e le varie collettività hanno la responsabilità di organizzare la propria difesa civile. I piani che a ciò provvedono sono elaborati in collaborazione con l'ufficiale della difesa civile locale e l'equipaggiamento previsto è di tipo standardizzato.

L'Amministrazione federale della difesa civile ha pubblicato un manuale « La difesa civile nell'industria e nelle altre istituzioni », che fornisce buoni suggerimenti al riguardo.

Il bilancio degli Stati Uniti, che negli anni scorsi ha profuso notevoli somme per la difesa civile, stanziava per il 1955-56 circa trenta miliardi di lire.

CANADÀ.

La difesa civile viene organizzata a tre livelli: federale (nazionale), provinciale, locale.

La difesa civile in Canada risente e partecipa in stretta collaborazione della organizzazione della difesa civile degli Stati Uniti.

Il Canada è diviso in zone « obiettivo », zone « di aiuto », zone « di ricezione ». Le prime sono quelle considerate come eventuali obiettivi degli attacchi nemici; le seconde sono quelle che si trovano alla periferia delle zone « obiettivo » e devono provvedere in caso di attacco a fornire aiuto alle zone « obiettivo »; le terze sono i rimanenti distretti che dovranno dare ricezione ai senza tetto e ai feriti provenienti dalle zone « obiettivo ».

Molta importanza viene data ai ricoveri ed esistono diverse pubblicazioni tecniche per la costruzione e di propaganda per la diffusione di ricoveri di tipo standardizzato.

Il sistema di allarme è particolarmente curato e tenuto in costante allenamento.

La polizia, i vigili del fuoco, i servizi sanitari formano parte integrante della difesa civile. Diverse scuole governative e provinciali funzionano per l'addestramento degli istruttori e degli specializzati. Qualche anno fa erano impiegate per lo studio e l'organizzazione delle varie attività della difesa civile circa 52.000 persone in via permanente.

Molte sono le pubblicazioni di addestramento; una rivista mensile serve da guida e

fornisce le novità sugli sviluppi della difesa civile.

L'organizzazione dei servizi della difesa civile è analoga a quella degli altri Stati.

INGHILTERRA.

In Inghilterra la responsabilità dell'organizzazione della difesa civile è suddivisa tra vari Ministeri. Il Ministero dell'interno coordina tutte le attività della difesa civile, oltre alle sue speciali responsabilità per il Corpo della difesa civile, per il servizio della difesa civile industriale, per i servizi di polizia ed antincendi, per la costruzione dei ricoveri, per il sistema di allarme, per le ricerche scientifiche, per i centri di controllo e per l'addestramento. Gli altri Ministeri hanno la responsabilità dei servizi relativi alle loro incombenze di pace. Il Ministero dell'igiene si interessa dei servizi ospedalieri di pronto soccorso e delle ambulanze, il Ministero degli alloggi provvede a ciò che riguarda l'evacuazione e la sistemazione dei senza tetto, la sepoltura dei morti, i rifornimenti idrici, ecc. Il Ministero dell'alimentazione si interessa dei viveri di emergenza, dell'approvvigionamento, del deposito delle vettovaglie. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile si interessa delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti.

La coordinazione delle pianificazioni e delle ricerche per la difesa civile fa capo ad una Direzione, il Presidente della quale è nominato dal Ministero dell'interno. Ogni Ministero dispone di un suo gruppo di pianificatori e i rappresentanti di questi gruppi costituiscono la Direzione pianificatrice della difesa civile. Questa Direzione durante il 1954 ha riesaminato tutti gli aspetti dei progetti della difesa civile in conseguenza della bomba H.

Le forze da impiegare nella difesa civile sono ripartite in tre scaglioni: il primo è costituito dalla difesa civile locale, il secondo ed il terzo da forze e colonne mobili; l'esercito darà il suo concorso al terzo scaglione e già contribuisce in molta parte all'addestramento e alla organizzazione della difesa civile. Una scuola apposita cura l'addestramento per ufficiali e funzionari addetti agli alti incarichi

della difesa civile; parecchie scuole formano istruttori e addestrano specializzati.

Alla fine del 1954 il personale reclutato per la difesa civile comprendeva circa 485.000 uomini, oltre alla difesa civile industriale che, costituita nel 1953, ha già reclutato più di 150.000 volontari.

Vasta è la propaganda e la diffusione di opuscoli addestrativi; notevole è il materiale antigas e anti atomico in via di approvvigionamento.

BELGIO.

L'organizzazione della difesa civile ha la data del decreto che la istituisce: 20 gennaio 1946. Fa capo al Ministero dell'interno che ha ripartito la responsabilità operativa ed amministrativa fra il Dipartimento della difesa civile ed il Corpo nazionale di difesa civile. Il Corpo nazionale della difesa civile è stato fondato nel 1951. È composto da organizzazioni locali e da unità mobili. L'organizzazione nazionale comprende una divisione amministrativa responsabile per il personale e per la preparazione e una divisione operativa e di controllo che sovrintende alle unità locali e alle colonne mobili. L'organizzazione del Corpo della difesa civile comprende una Centro nazionale, nove centri provinciali e dodici regioni che comprendono le principali città e i centri industriali e strategici.

Sono numerosi i corsi di addestramento tenuti presso le scuole dal Ministero dell'interno e della sanità in collaborazione della Croce Rossa belga. Al personale stabile incaricato dell'organizzazione sono riconosciuti gli stessi diritti degli impiegati statali. Il personale in un primo tempo veniva scelto fra giovani fisicamente idonei, ma esenti dal servizio militare, che non venivano retribuiti. L'esperimento durò un anno e dato che ebbe esito negativo non essendosi presentati volontari sufficienti, nel giugno 1952 è stato presentato un progetto di legge per il quale il servizio della difesa civile diventa obbligatorio.

Il Ministero dell'interno ha in corso una ricognizione dei ricoveri esistenti per stabilire quali debbano essere mantenuti, riparati, ampliati. Si tende a mantenere i rifugi costruiti

negli scantinati durante la guerra scorsa. Cinque rifugi in cemento sono stati costruiti per le opere d'arte. È stato deliberato che maschere antigas siano distribuite a tutto il personale della difesa civile e ai lavoratori indispensabili all'industria essenziale di guerra. Si cura in modo particolare l'organizzazione dell'allarme in collaborazione con gli stati vicini.

Sono previste 14 colonne mobili delle quali 4 saranno fornite di un equipaggiamento speciale per l'impiego in caso di attacco con armi atomiche, biologiche e chimiche. È stato già provveduto per l'equipaggiamento delle prime colonne mobili.

OLANDA.

Il Ministero dell'interno ha la responsabilità della difesa civile. Il Dipartimento della difesa civile di questo Ministero elabora la pianificazione generale, dà le direttive alle autorità municipali circa la maniera in cui deve essere organizzata la difesa civile, pubblica opuscoli e manuali addestrativi, predispone la preparazione degli istruttori, acquista il materiale antincendio, sanitario, di salvataggio, apparati delle telecomunicazioni ed equipaggiamento individuale e collettivo.

I municipi sono responsabili della formazione delle organizzazioni locali di difesa civile in cooperazione coi servizi pubblici municipali (polizia, sanità, lavori pubblici, antincendi). I municipi sono stati suddivisi in due categorie: la prima comprende città « obbiettivo », la seconda gli altri. I municipi della seconda categoria sono raggruppati in 70 distretti di difesa civile. Tutte le città « obbiettivo » hanno un capo per la difesa civile nominato dal Sindaco che predispone l'organizzazione municipale e in tempo di guerra ha il comando dei servizi municipali.

Sono in corso di installazione sistemi molteplici di telecomunicazione (radio, telefoni, telescriventi). Le comunicazioni fra i vari centri di controllo consentono in caso di guerra di essere utilizzate come linee dirette.

I controllori della difesa civile, i capi dei servizi municipali e le altre principali autorità addette alla difesa civile hanno partecipato a corsi addestrativi presso apposita scuola. Il

personale delle organizzazioni municipali di difesa civile è stato anch'esso addestrato o è in corso di addestramento. Frequentemente vengono svolte esercitazioni locali di difesa civile. Per le organizzazioni municipali occorrono 230.000 persone, delle quali si dispone già per il 75 per cento su base volontaria fino ad oggi. Esistono 23 colonne mobili a disposizione del capo della difesa civile nazionale.

Dal 1951 al 1954 il bilancio della difesa civile è ammontato a 90 milioni di guilders; il bilancio per il 1955-56 prevede una spesa di 65 milioni di guilders.

Tutte le città « obbiettivo » hanno già le sirene e gli ufficiali segnalatori della difesa civile hanno frequentato appositi corsi di addestramento per gli allarmi.

Sono in corso di costruzione rifugi nelle città « obbiettivo »; essi saranno utilizzati anche in tempo di pace come autorimesse e depositi. I proprietari di case e i datori di lavoro provvederanno a loro spese alla costruzione di ricoveri nelle case e negli stabilimenti industriali. È prevista la costruzione di ricoveri pubblici in qualcuna delle città più grandi e di maggior traffico per una capienza di 100 mila persone. Si tratta di costruire circa 600 ricoveri pubblici, ognuno con una capienza da 50 a 100 persone. Al resto provvederanno i privati.

È curata l'organizzazione dell'oscuramento.

Saranno distribuite maschere antigas ai servizi della difesa civile ed è allo studio il problema delle maschere alla popolazione.

Particolare attenzione è dedicata ad un efficace sistema di allarme e alla costruzione di una rete di comunicazioni per la difesa civile.

È in atto una campagna di propaganda molto intensa a mezzo della radio e della stampa organizzata da un comitato appositamente costituito e formato da eminenti personalità dell'industria e del governo, allo scopo di far sì che la popolazione civile sia consapevole della difesa civile.

Si prevede che il personale occorrente per i vari servizi raggiunga la cifra di 200.000 persone; tale personale sarà reclutato a forma volontaria.

Le industrie organizzeranno la difesa civile sulla base dell'autoprotezione.

DANIMARCA.

La legge per la difesa civile è del 1949.

La difesa civile fa capo al Ministero dell'interno, che esercita la sua autorità tramite la Direzione nazionale della difesa civile, tranne per quanto riguarda i servizi ospedalieri che fanno capo alla Direzione nazionale della sanità dipendente anch'essa dallo stesso Ministero dell'interno.

Il Governo paga le spese di tutti i servizi ad eccezione delle spese di amministrazione che gravano sugli enti locali.

Quanto all'autoprotezione e all'addestramento una parte dei mezzi occorrenti è fornita dal Governo ed agli stabilimenti industriali si richiede di organizzare interamente a loro spese i propri programmi di protezione.

La spesa complessiva sostenuta dallo Stato per la difesa civile dal 1950 al 1954 ammonta a 20 milioni di dollari. Nel bilancio 1954-55 sono stati stanziati 4 milioni di dollari per le spese attive, mentre non è stata ancora stabilita la somma per le spese preliminari. I municipi dal 1950 al 1954 hanno speso circa 2 milioni di dollari.

La Danimarca è divisa in 7 regioni di difesa civile, ognuna delle quali comprende parecchie aree di difesa civile che sono in tutto 98.

È considerato un sistema di sirene da azionare senza filo. L'organizzazione dell'allarme e dei collegamenti è in avanzato progresso.

Per le maggiori città è in corso di studio un programma di evacuazione, attualmente in revisione in conseguenza dell'impiego delle armi atomiche.

L'obiettivo del programma di costruzione dei rifugi è quello di fornire rifugi pubblici per 500 mila persone, ossia per il 25 per cento della popolazione urbana. Una legge stabilisce che tutti i proprietari di casa nelle città debbono costruire rifugi privati. Finora sono stati costruiti circa 5.100 rifugi pubblici in cemento armato per 260.000 persone e tutti gli edifici di nuova costruzione devono disporre di rifugi privati.

Le colonne mobili considerano 327 ufficiali permanenti di cui 256 già disponibili alla fine del 1954. Le colonne mobili sono costituite da personale chiamato con lo stesso sistema delle

forze armate. Ogni anno vengono chiamati 1.050 uomini raggruppati in tre brigate di tre colonne ciascuna.

Esistono apposite caserme di difesa civile. Alla fine del 1954 erano disponibili 13 caserme nelle varie località del paese.

Nelle colonne mobili sono comprese donne volontarie. Il materiale di equipaggiamento delle colonne mobili è modernissimo. Grossi autocarri a 4 ruote di tipo « dovunque » sono forniti di tutto ciò che si prevede necessario: radio, cucina da campo, ambulanze, materiale antincendi, grue, bulldozers, stazioni mobili sanitarie da campo, ecc.

In tempo di pace le colonne disporranno di 993 veicoli speciali di cui 896 già acquistati. In caso di mobilitazione, il materiale mobile delle colonne aumenterà di circa 1.200 veicoli motorizzati, già precettati. Il numero totale dei volontari occorrenti alla difesa civile viene valutato a circa 110.000 persone.

Sono stati preparati piani per raddoppiare la disponibilità di acqua per il servizio antincendi in tempo di guerra; per la costruzione di cisterne in ciascuna città, per il funzionamento di servizi di ambulanza, di soccorso ecc. Per il rifornimento di acqua alla popolazione civile in tempo di emergenza il governo ha comprato e distribuito fra le varie città 150 pompe, ciascuna della capacità di 2.000 litri al minuto.

È stata prevista l'evacuazione di Copenaghen e delle altre grandi città.

Dei 5.800 ricoveri pubblici della scorsa guerra, 4.500 sono ancora in buone condizioni e possono contenere 50 persone ciascuno. Nel 1951-52 in Copenaghen e in altre 12 città sono stati costruiti altri 625 ricoveri pubblici dello stesso tipo. Ricoveri speciali sono stati costruiti in questi ultimi tempi e possono ospitare 20.000 persone in tutto potendo in tempo di pace essere utilizzati come parcheggi sotterranei, negozi, tunnel per pedoni ecc.

Fin dal 1952 furono stanziati 12 milioni di corone per i ricoveri pubblici.

I ricoveri per le nuove costruzioni sono obbligatori; ricoveri sono stati costruiti e utilizzati per immagazzinare opere d'arte e archivi particolarmente importanti.

Qualche anno fa erano disponibili già 160 mila maschere antigas per il personale della difesa civile.

Son ben sviluppati i servizi di allarme e di comunicazioni. Esistono 680 sirene fisse che vengono controllate una volta alla settimana; vi sono inoltre 975 sirene mobili ed un certo numero di sirene a mano.

Ogni ospedale deve preparare un piano di attuazione per rendere possibile in caso di emergenza la ricezione e la cura di tutte le persone ammalate e ferite. Si è stabilito l'aumento del numero di letti negli ospedali da 25 mila a 75.000 nonchè l'evacuazione degli ospedali situati in aree pericolose.

Esiste una « lega della difesa civile » che è una organizzazione volontaria, ma ufficialmente riconosciuta, la quale opera a vantaggio della difesa civile. Uno speciale addestramento hanno ricevuto 750 istruttori, 2.800 capi squadra industriali, 840 capi guardia suburbani, 1.750 capi guardia di paese. Tale lega diffonde le informazioni e le norme di addestramento sulla difesa civile con la pubblicazione di un giornale mensile, opuscoli, conferenze, film, dimostrazioni pratiche ecc.

La protezione industriale è obbligatoria in tutti gli stabilimenti con più di 75 operai o impiegati.

Nelle città intensamente popolate vi è una squadra di 17 volontari per ogni blocco di costruzioni avente in media 600 inquilini.

FRANCIA.

La difesa civile francese si basa sulle leggi approvate nel 1938 che provvedono alla organizzazione generale della nazione in tempo di guerra. Dopo il 1951 sono stati approvati vari decreti basati su questa legislazione che riguardano l'organizzazione della sicurezza interna della Francia, la protezione delle strade, dei ponti, delle riserve di petrolio e la tutela della salute pubblica in tempo di guerra.

Dopo la guerra le attività della difesa civile sono state dedicate soprattutto alla pianificazione. L'ufficio per la difesa civile del Ministero dell'interno ha escogitato misure relative alla evacuazione, alla dispersione delle industrie, ai sistemi di allarme, alla costruzione di rifugi, alla preparazione del pubblico. Nel 1954 è stata istituita una scuola per il personale destinato a compiti direttivi della difesa civile.

Il Governo ha il potere, in base ad una legge del 1938, di esigere la costruzione di ricoveri presso determinati fabbricati. Il problema dei ricoveri è in avanzato studio.

È prevista la distribuzione di maschere antigas a circa la metà della popolazione.

La polizia ed i servizi antincendi fanno parte integrante dei servizi di difesa civile in tempo di guerra e pertanto i dirigenti della polizia locale e dei pompieri saranno i consulenti del controllore della difesa civile locale.

Sono allo studio le colonne mobili composte con elementi dei vari servizi.

LUSSEMBURGO.

Ha un consiglio superiore della difesa civile, responsabile dell'organizzazione nonchè della divulgazione delle istruzioni relative alla difesa civile.

È stato predisposto un piano per lo sfollamento dalle aree « bersaglio ». Esso prevede lo spostamento di una parte della popolazione nei villaggi circostanti.

Si stanno riattando i ricoveri usati durante la scorsa guerra.

Si sta rimettendo in funzione il sistema di allarme costituito da 51 sirene.

Gli stabilimenti industriali con 50 o più operai ed impiegati sono obbligati a provvedere alla difesa civile.

GRECIA.

La difesa civile è stata organizzata nel 1949 utilizzando i reparti della polizia, dell'esercito e della marina. Fu riorganizzata nel 1951 quando il territorio fu diviso in 14 regioni.

La difesa civile fa capo al Ministero dell'interno. Il Direttore generale della difesa civile è nominato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa, che corrisponde al nostro Consiglio supremo di difesa, del quale ha analoghi compiti di coordinamento.

In Grecia ogni Ministero ha una sua responsabilità per i piani della difesa civile e per la attuazione dei progetti approvati, corrispondenti alle funzioni basilari del Ministero. Così i Ministeri dell'igiene e del benessere, e dei lavori pubblici hanno fra le loro normali

funzioni anche la preparazione dei piani relativi alla difesa civile; per coordinare questi piani ogni Ministero ha nominato un Direttore della mobilitazione civile. Questi direttori compongono un comitato coordinatore che dipende dal Ministero dell'interno. I piani di questo comitato sono presentati al Gabinetto.

Le industrie hanno la responsabilità dell'organizzazione e del finanziamento della propria difesa civile e sono responsabili di fronte ai comandanti locali di difesa civile per quanto riguarda l'applicazione delle prescrizioni ricevute.

Sono in via d'organizzazione le colonne mobili composte da unità antincendi, di primo soccorso e di soccorso vero e proprio.

Attualmente circa 124.430 persone sono arruolate nelle organizzazioni della difesa civile; di queste 79.430 sono nelle organizzazioni di difesa civile locale e nelle colonne mobili, mentre 45.000 sono arruolate nelle unità della difesa civile industriale. La difesa civile arruola il 3,6 per cento della popolazione sia di sesso maschile che femminile. Il servizio è obbligatorio per le persone dai 38 ai 52 anni, escluso il personale che presta servizio nelle Forze armate.

L'addestramento alla difesa civile è svolto presso centri addestrativi speciali. Gli ufficiali di polizia e gli altri funzionari che frequentano questo corso dovranno poi ripeterlo ad altre persone a livello locale.

Sono stati preparati piani per l'evacuazione di circa il 20 per cento della popolazione delle città che hanno probabilità di essere attaccate.

Si fa grande affidamento sulla rapidità dell'allarme e sulla preparazione del pubblico, nonchè sull'efficacia dei rifugi. Sono stati disposti rifugi per stabilimenti industriali, per i locali commerciali e per le opere d'arte e la popolazione è stata istruita circa la preparazione di fossi protettivi.

Dopo il 1951 tutti gli edifici di tre piani o più devono avere rifugi per i loro inquilini e si ha intenzione di approntare in Atene vie sotterranee che possano essere sfruttate tanto come rifugi che per il traffico normale.

NORVEGIA.

La difesa civile è affidata al Ministero della giustizia.

Il programma di difesa civile è stato elaborato nel 1948 e prevede una forza di circa 60.000 persone.

Il costo complessivo sostenuto dallo Stato per questo programma è di 150 milioni di kroner norvegesi. Le spese della difesa civile per i municipi, i singoli proprietari, le ditte industriali e le ferrovie non sono incluse in questa somma.

Con leggi 1953-1954 il Parlamento ha approvato il piano per l'organizzazione definitiva della difesa civile. Il programma della difesa civile mira a due scopi principali: azioni per prevenire i danni e azioni per riparare i danni.

Le misure preventive comprendono: evacuazione, costruzione di rifugi, allarme, oscuramento. Le riparazioni comprendono: servizio antincendio, servizio trasporto feriti e pronto soccorso, identificazione e decontaminazione dei gas, i servizi di riparazione di pubblica utilità.

Si ritiene che potranno essere evacuate 450.000 persone, cioè circa il 40 per cento della popolazione di circa 60 fra città grandi e minori. Occorreranno circa 11.000 persone per dare assistenza durante questa evacuazione. Sono state già destinate 22.000 persone per il controllo delle aeree di alloggiamento. La maggior parte di questi 30.000 assistenti ha frequentato corsi di addestramento e ha partecipato ad esercitazioni.

Nel 1954 sono stati completati i rifugi di una capacità di 80 persone. I rifugi pubblici sono costruiti in maniera da poter essere utilizzati in tempo di pace.

È stato creato un sistema di allarme e sono stati installati circa 750 apparecchi di allarme acustico.

Le colonne mobili sono composte di circa 200 persone ciascuna e sono dislocate in 14 sottoregioni del paese, in modo da poter fornire assistenza in qualsiasi area.

Le forze mobili della difesa civile ammontano a circa 61.000 persone fra cui 9.000 donne. Nel 1954 la maggior parte di queste forze aveva già avuto impartito l'addestramento ele-

mentare e due o tre corsi di aggiornamento. La maggiore aliquota delle forze della difesa civile viene approntata con la coscrizione. I dirigenti e gli istruttori vengono addestrati in corsi che si svolgono presso la scuola della difesa civile ad Oslo. Ogni anno si svolgono corsi regionali per i capi sezione e corsi locali per i capi squadra. I privati dalla scuola della difesa civile ricevono un addestramento elementare di 40 ore ripartite in corsi serali di due-tre ore ciascuno. Ogni anno il personale frequenta un corso di aggiornamento della durata di venti ore, che comprende almeno tre o quattro ore di addestramento.

L'approntamento del materiale è venuto a costare complessivamente 60 milioni di kroner norvegesi e può dirsi praticamente terminato.

Le costruzioni per la difesa civile che comprendono comandi, depositi, campi, magazzini per le colonne mobili richiederanno una spesa di circa 53 milioni di kroner.

Nel 1954 erano già stati completati 80 dei progettati 95 centri di controllo. Sono stati inoltre completati 140 dei 180 depositi nei quali saranno dislocate le forze della difesa civile in situazione di emergenza. Nella maggior parte dei casi questi depositi sono costituiti dalle gallerie scavate nella roccia; i corpi delle 14 colonne mobili sono già approntati come pure i magazzini.

Sono obbligatorie misure di autodifesa per tutti i proprietari di case, per le pubbliche istituzioni e per le industrie.

Seimila guardiani di isolati di fabbricati hanno frequentato corsi di addestramento. È in avanzato corso l'addestramento elementare di circa 150.000 sorveglianti di isolati.

Sono state approvvigionate considerevoli quantità di materiale antincendio fra cui 270 pompe antincendio a motore. È stata anche approntata una grande quantità di materiale di pronto soccorso e sono stati iniziati i lavori per la costruzione di molti ricoveri.

È stato organizzato un sistema di allarme di 690 sirene già sistemate in 135 zone della difesa civile.

GERMANIA.

Nel giugno scorso il Consiglio dei ministri della Repubblica Federale ha approvato un piano provvisorio triennale di difesa civile.

Esso prevede l'organizzazione di un servizio di allarme aereo e di un servizio di protezione antiaerea e che tutti gli edifici di nuova costruzione nelle località di oltre 10.000 abitanti siano provvisti di rifugio e che inoltre vengano approntati ricoveri collettivi e rimessi in efficienza, ove è possibile, quelli dell'ultima guerra.

Il servizio ausiliario sarà dapprima istituito nelle maggiori città e comprenderà effettivi per 260.000 persone delle quali 30.000 da inquadrarsi in reparti volanti motorizzati.

Esiste un'associazione per la protezione antiaerea che conta attualmente 25.000 associati.

Si prevedono tre tipi di rifugio che offrono una relativa protezione anche ad attacchi atomici.

L'esecuzione del piano comporta una spesa di 140 milioni di marchi nel primo anno, di 500 nel secondo e di 550 nel terzo. Un primo stanziamento di 82 milioni di marchi già grava sul bilancio dell'esercizio in corso.

STATI NEUTRALI

SVEZIA.

L'organizzazione della difesa civile è una responsabilità suddivisa fra il Governo, i municipi, i singoli cittadini e le industrie private. La responsabilità e la spesa sono ripartite in base a norme speciali. Nel bilancio 1953-54 figurano spesi a carico dello Stato per la difesa civile circa 50 milioni di kroner, di cui 7 milioni per le amministrazioni centrali e locali, 18 milioni per i materiali, 8 milioni per l'addestramento e 9 milioni per i rifugi. Nello stesso anno i municipi hanno speso circa 5 milioni di kroner per i rifugi. Le spese sostenute dalle industrie e dai cittadini sono ammontate a circa 18 milioni di kroner per la costruzione dei rifugi e le industrie hanno speso circa due milioni di kroner per la pianificazione e l'addestramento del personale.

Le spese totali della difesa civile durante l'anno finanziario sono ammontate a circa 75 milioni di kroner.

Mancano dati relativi all'acquisto di materiali già effettuato.

Nel 1954 risultavano arruolate nella difesa civile circa 725 mila persone. Nello stesso tem-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

po circa 300.000 uomini e donne ricevevano una preparazione completa e 235.000 una preparazione parziale.

I progressi compiuti dalla Svezia nella costruzione dei rifugi consentiranno il ricovero di circa 4 milioni di persone. Alla fine del 1954 erano stati completati rifugi scavati nella roccia per un milione 980 mila persone. È stato stabilito che ricoveri standardizzati dovranno essere costruiti nei nuovi edifici e si prevede che essi saranno costruiti alla media di 2.000 all'anno. I ricoveri vengono utilizzati in tempo di pace come magazzini, rimesse per autoveicoli, negozi, ecc.

Oltre all'oscuramento è previsto il mascheramento e la costruzione di finti obiettivi.

Le sirene sono già installate in ogni municipio avente popolazione superiore ai mille abitanti.

La Svezia ha la coscrizione per la difesa civile. Tutti i cittadini dai 16 ai 65 anni, escluso il personale in servizio militare, possono essere comandati ad esplicare un compito per la difesa civile in base alle proprie condizioni e allo stato di salute. Circa 900 mila persone sono state finora arruolate e ogni anno sono 90 mila persone che ricevono l'addestramento di difesa civile. Oltre all'addestramento da parte degli organi statali, alcuni corsi di volontari sono effettuati dall'Associazione nazionale della difesa civile, alla quale è affidata gran parte della pubblicità sulla difesa civile.

SVIZZERA.

In Svizzera è fondamentale il concetto che la difesa nazionale e la difesa civile debbano essere tenute nella più alta efficienza per dissuadere da qualsiasi aggressione contro il Paese.

La difesa civile è alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore.

In caso di emergenza è previsto che quasi la totalità degli uomini atti al servizio saranno mobilitati.

I piani di difesa civile comprendono l'istruzione della popolazione civile in merito ai pericoli e alle precauzioni da prendere, la costruzione e la sorveglianza dei rifugi, l'organizzazione della difesa nelle case, nelle fabbriche,

l'organizzazione dei dipartimenti antincendi e l'addestramento delle truppe dell'Esercito destinate alla difesa civile.

Tutte le nuove costruzioni devono per legge disporre di rifugi; lo Stato accorda sussidi.

Tutti i cittadini dai 15 ai 65 anni sono obbligati a partecipare alla difesa civile, purché non in servizio militare.

Le spese per il 1955 ammontano a 1.684.000 franchi svizzeri. È progettato uno stanziamento speciale di 30 milioni di franchi svizzeri per completare i materiali occorrenti alle truppe della difesa civile.

La Svizzera è divisa in 23 zone di allarme.

ALTRI STATI

In altre parti del mondo sono in continuo progressivo sviluppo le misure per la difesa civile.

Nel 1954 il Governo australiano ha cominciato a costituire una organizzazione per la difesa civile e a progettare i provvedimenti conseguenti. Alla base di questa pianificazione vi è il riconoscimento che le grandi aree urbane nelle vicinanze della linea di costa costituiscono eccellenti obiettivi per il nemico.

L'India, il Pakistan e l'Egitto hanno curato e curano tutti e tre lo sviluppo e l'organizzazione della difesa civile. Detti Paesi hanno chiesto agli Stati Uniti una determinata assistenza tecnica.

Nel Sud America tre Nazioni hanno chiesto agli Stati Uniti norme circa l'organizzazione della difesa civile. Il Brasile ha inviato rappresentanti negli Stati Uniti a scopo informativo. Il Direttore della difesa civile del Cile ha ricevuto istruzioni e assistenza nella preparazione di un programma organizzativo per la difesa civile e analogamente è avvenuto per richiesta da parte dell'Argentina.

U.R.S.S.

La Russia possiede uno sviluppato e bene organizzato sistema di difesa civile per una rapida mobilitazione della popolazione nell'eventualità di un attacco aereo sull'Unione Sovietica. Detto sistema comprende un'organizzazione permanente di comando e di personale,

dipendente dal Ministero dell'interno, rafforzata da numerose organizzazioni le cui funzioni principali non riguardano la difesa civile. L'organizzazione della difesa civile è parallela a quella della struttura statale che va fino all'unità base della fattoria collettiva, della fabbrica o dell'edificio di abitazione. Ogni unità ha almeno un « gruppo per l'autodifesa » composto di uomini fra i 16 e i 60 anni e di donne fra i 18 e i 54 anni, non impegnati in altri lavori ritenuti più importanti. Detti gruppi comprendono circa cinquanta persone e sono suddivisi in squadre che si incaricano dei servizi di polizia, antincendi, decontaminazione, primo soccorso e salvataggio.

L'addestramento di questi gruppi e della popolazione civile in massa è svolto dalla Società volontari di assistenza all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica, dalla Croce Rossa e dalla Crescente Rossa, nonchè da istruttori della difesa civile formati in apposita scuola.

La difesa civile è molto aiutata dalle istituzioni premilitari e para-militari.

Unità fondamentali addestrative si trovano presso le fabbriche, le fattorie collettive e gli edifici per abitazione.

Nell'ottobre 1954 la « Pravda » dichiarava che « in ogni organizzazione base bisogna dare la precedenza alla preparazione della popola-

zione per la moderna difesa antiaerea e anti-chimica ».

Si insiste perchè *tutta* la popolazione debba essere addestrata e che essa venga addestrata alla difesa moderna.

La difesa civile è già adeguata alle conseguenze di una guerra atomica, come da tempo era adeguata contro attacchi con i gas.

A chi frequenta i corsi di addestramento elementare per la difesa civile viene rilasciato apposito certificato.

L'interessamento verso la costruzione di rifugi per la popolazione è aumentato dopo il 1950 ed è continuato durante il 1954 e continua ancora.

Numerosi sono i corsi di specializzazione, i più importanti dei quali sono quelli svolti dalle società della Croce Rossa e della Crescente Rossa, rispettivamente nelle zone cristiane e mussulmane.

Si conta che la Russia abbia fatto l'addestramento diretto prima dell'ultima guerra a 38 milioni di cittadini ed a 98 milioni di uomini e donne durante la guerra. Il programma in atto è di addestrare da 4 a 5 milioni di cittadini ogni anno.

Naturalmente il servizio della difesa civile è obbligatorio.

In Russia la difesa civile è presa in seria considerazione ed è in avanzata realizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono descritti nell'elenco n. 2, annesso alla appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 31 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi

inscritti nell'esercizio 1955-56, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi e 700 milioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1955-56, la iscrizione della somma di lire 5 milioni per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1955-56, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 75 milioni.

Art. 9.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1955-1956, in conformità delle tabelle allegata alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.